

**Senato della Repubblica**  
**5<sup>a</sup> Commissione**

**A.S. 2505**

**EMENDAMENTI**

**da articolo 5**  
**ad articolo 10**

**VOLUME 2**

**21 febbraio 2022**

A.S. 2505

Emendamento

Art. 5

EVANGELISTA

*All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire la rubrica con la seguente: "Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili";*
- b) al comma 1, dopo le parole "settore turistico" sono aggiunte le seguenti: "e del settore dell'Ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande";*
- c) al comma 2 le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".*
- d) sostituire il comma 5 con il seguente "Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 158 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32."*

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, le parole "1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "1691,31,51 milioni di euro per l'anno 2022"*
- dopo la lettera h) inserire la seguente "h-bis) quanto a 29,9 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*

5.1

AS 2505

EMENDAMENTO

Articolo 5

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a)*al comma 1 dopo le parole “settore turistico” aggiungere le seguenti: “ e del settore dell’Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande”;*

b)*al comma 2 sostituire le parole “50 per cento” con le seguenti: “ 30 per cento”*

c)*sostituire la rubrica con la seguente: “Credito d’imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili”.*

*Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole “128, 1 milioni di euro” con le seguenti: “200 milioni di euro”*

5.2

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 5

VACCARO, LANZI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: "settore turistico" inserire le seguenti: "e del settore dell'Ho.re.ca, ivi incluse le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande,";*

b) *al comma 2, sostituire le parole "50 per cento" con le seguenti: "30 per cento";*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 168,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»."*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili".*

5.3

EMENDAMENTO

Art. 5

MODENA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Credito d’imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili”;
- b) al comma 1 dopo le parole “settore turistico” sono aggiunte le seguenti: “ e del settore dell’Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande”;
- c) al comma 2 le parole “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “ 30 per cento”;
- d) al comma 5 le parole: "128,1 milioni", sono sostituite con le seguenti: "158,1 milioni".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.»*

5.4

EMENDAMENTO

Art. 5

MODENA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- e) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Credito d’imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili”;
- f) al comma 1 dopo le parole “settore turistico” sono aggiunte le seguenti: “ e del settore dell’Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande”;
- g) al comma 2 le parole “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “ 30 per cento”.
- h) Al comma 5, sostituire le parole "valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32 con le seguenti: "valutati in 166,53 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
  - 1) quanto a 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 32;
  - 2) quanto a 38,45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;"

5.5

A.S. 2505

Emendamento

Art. 5

LAUS, MANCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire la rubrica con la seguente: "Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili";*
- b) *al comma 1, dopo le parole "settore turistico" inserire le seguenti: "e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande";*
- c) *al comma 2 sostituire le parole "50 per cento" con le seguenti: "30 per cento".*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: " 1661,42 milioni" con le seguenti: " 1771, 42 milioni" e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti: "h-bis) quanto a 80 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; h-ter) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."*

5.6

**AS 2505**

**Emendamento**

**Articolo 5**

CALANDRINI, DE CARLO.

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili";

b) al comma 1 dopo le parole "settore turistico" sono aggiunte le seguenti: " e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande";

c) al comma 2 le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: " 30 per cento".

5.7

AS 2505

Art. 5

## PARAGONE

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili";
- b) al comma 1 dopo le parole "settore turistico" sono aggiunte le seguenti: " e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande";
- c) al comma 2 le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: " 30 per cento".

5.8

A.S. 2505

Emendamento

Art. 5

COLLINA, MANCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 1 dopo le parole: "imprese del settore turistico", inserire le seguenti: "e della somministrazione";*
- b) *Al comma 1 sostituire le parole: "febbraio e marzo", con le seguenti: "febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno";*
- c) *Al comma 4 sostituire le parole: "128,1 milioni" con le seguenti: "168,1 milioni"*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: " 1661,42 milioni" con le seguenti: " 1701, 42 milioni" e dopo la lettera h), aggiungere la seguente: "h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

5.9

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 5

CROATTI, VACCARO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.1»;*

*b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 134,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»..»*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».*

5.10

A.S. 2505

Emendamento

Art. 5

PITTELLA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».*

*Conseguentemente,*

- *alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili»;*
- *al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;*
- *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: " 1661,42 milioni" con le seguenti: "1667,42 milioni" e dopo la lettera h), aggiungere la seguente: "h-bis) quanto 6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

5.11

Emendamento

Art. 5.

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, GASPARRI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti:*

«ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».

Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: "41 milioni", con le seguenti: "47 milioni" e dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) quanto a 6 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.12

AS 2505

Emendamento

Articolo 5

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 5, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti:  
«ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti:  
«, discoteche, sale da ballo, night club e simili».

5.13

AS 2505  
EMENDAMENTO

Art. 5

TESTOR, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole: “ alle imprese del settore turistico”, inserire le seguenti: “ nonché alle attività di locazioni brevi e bed and breakfast”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 10 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5.14

**AS 2505**

**Emendamento**

**Articolo 5**

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "turistico" inserire le seguenti: "e del settore degli impianti di risalita";

b) al comma 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 per il settore degli impianti di risalita spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato nei mesi dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media degli stessi mesi del triennio 2017, 2018 e 2019";

c) al comma 5, sostituire la parola "128,1 milioni" con la seguente: "130,1 milioni".

**RICHETTI, MASINI**

5.15

EMENDAMENTO

Art.5

MALLEGNI, BERARDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la parola "turistico" inserire le seguenti:*

" e del settore impianti di risalita"

*b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017,2018 e 2019."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

5.16

AS 2505

Emendamento

Art. 5

SBROLLINI, EVANGELISTA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, dopo le parole << imprese del settore turistico>> inserire le seguenti: << e agli esercenti attività di impianti di risalita a fune>>;
- Al comma 2, premettere le seguenti parole: <<Alle imprese del settore turistico>>;
- Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<<2-bis. Agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media dello stesso mese degli anni 2017, 2018 e 2019.>>

*Conseguentemente, al comma 5, le parole <<valutati in 128,1 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<valutati in 130,1 milioni>>;*

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

- *Al comma 1, le parole << in 1.661,41 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: << in 1.663,41 milioni di euro>>*
- *Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: <<d-bis) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>*

5.17

AS 2505

Emendamento

Articolo 5

Calandrini, De Carlo, La Pietra

Al comma 1, dopo la parola turistico inserire " e del settore impianti di risalita"

5.18

A.S. 2505

Emendamento

Art. 5

MANCA, FERRARI, ROJC

*Al comma 1, dopo le parole: << spetta alle imprese del settore turistico >> aggiungere le seguenti: << e alle imprese che gestiscono impianti natatori identificate dal codice ATECO 93.11.2 >>*

5.19

**AS 2505**

**EMENDAMENTO**

**ART 5**

**CALANDRINI, DE CARLO**

Al comma 1 dopo le parole “settore turistico”, inserire le seguenti parole: “ivi comprese le agenzie immobiliari”

5.20

EMENDAMENTO

Art.5

MALLEGNI

*Al comma 1, sostituire le parole “dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022”, con le seguenti “dei mesi da gennaio a luglio 2022”.*

conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.21

AS 2505  
EMENDAMENTO  
ARTICOLO 5

Calandrini, De Carlo

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole “dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022”, con le seguenti “dei mesi da gennaio a luglio 2022”.

5.22

**AS 2505**  
**BERUTTI**  
**EMENDAMENTO**

**ART. 5**

**Proposta di proroga del credito d'imposta canoni di locazione nel settore turistico-ricettivo**  
All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole "dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022", con le seguenti "dei mesi da gennaio a luglio 2022".

5.23

## EMENDAMENTO

Art.5

MALLEGNI, DE POLI, FERRO, MODENA, SACCONI, TOFFANIN, FLORIS, BOCCARDI, BERARDI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole "gennaio, febbraio e marzo 2022" con le seguenti: "gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022";*

b) *dopo il comma 2, inserire le seguenti:*

"2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

c) *al comma 5, sostituire le parole "128, 1 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "256,1 milioni di euro per l'anno 2022" e sostituire le parole "ai sensi dell'articolo 32" con le seguenti: "quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

Conseguentemente, all'articolo 32, al comma 1, sostituire le parole "Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli da 1, comma 1, a 5".

5.24

## EMENDAMENTO

## ART 5

FERRO, BOCCARDI, BERARDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole “gennaio, febbraio e marzo 2022” con le seguenti “gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022”;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

“2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari all’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”.

*Conseguentemente,*

al comma 5, sostituire le parole: "128,1 milioni", con le seguenti: "576,1 milioni";

all’articolo 32, alinea, sostituire le parole: "41 milioni", con le seguenti: "489 milioni" e dopo la lettera a) inserire le seguenti: "a-bis) quanto a 150 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a-ter) quanto a 298 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all’articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196".»

5.25

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 5

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: “*gennaio, febbraio e marzo 2022*”, sono sostituite dalle seguenti: «**gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022**»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

**«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari all’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.**

**2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»**

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 380 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

5.26

Emendamento

Articolo 5

CALANDRINI, DE CARLO

1. In considerazione degli effetti connessi al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “gennaio, febbraio e marzo 2022” sono sostituite dalle parole “gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022”;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”

Conseguentemente,

al comma 5, sostituire le parole «128,1 milioni» con le seguenti: «486,1 milioni».

5.27

AS 2505

Emendamento

Art. 5

ANGRISANI, ABATE, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Al comma 1, sostituire le parole " con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022" con le seguenti: "con riferimento al primo semestre del 2022" e al comma 5 sostituire le parole "128,1 milioni" con le seguenti: " 256, 2 milioni".

Conseguentemente all'art. 32 comma 1, sostituire le parole" 1.661,41 milioni" con le seguenti: 1.789,51 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-bis) quanto a 129,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009".

5.28

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Articolo 5

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, le parole: “*e marzo*” sono sostituite con le seguenti: “, *marzo, aprile, maggio e giugno*”.  
*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: “128,1 milioni” con le seguenti: “256,2 milioni”.*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 128,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

5.29

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 5

CALANDRINI, DE CARLO

Art. 5

*(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)*

Al comma 1, le parole: “*e marzo*” sono sostituite con le seguenti: “*, marzo, aprile, maggio e giugno*”.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: “128,1 milioni” con le seguenti: “256,2 milioni”.

5.30

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 5

Al comma 1, sostituire le parole: “*e marzo*”, con le seguenti: «, **marzo, aprile, maggio e giugno**».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

5.31

AS 2505  
Emendamento  
Art. 5

MARINO, EVANGELISTA

*Al comma 1, le parole <<dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022>>.*

*Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente: <<Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.>>*

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 le parole "1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "1.704,11 milioni di euro per l'anno 2022";*
- *dopo la lettera c), inserire la seguente: <<c-bis) quanto a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero . >>*

5.32

A.S. 2505  
EMENDAMENTO  
Art. 5

PESCO

*Apportare le seguenti modificazioni*

*a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, spetta inoltre alle imprese che gestiscono impianti natatori di cui al codice ATECO 93 11 20, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione alle limitazioni all'utilizzo delle piscine riscontrato per l'emergenza sanitaria, con riferimento a ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio, febbraio e marzo 2022.»;*

*b) al comma 2, dopo le parole "al comma 1", inserire le seguenti: "e 1-bis", e dopo le parole "di riferimento dell'anno" inserire le seguenti: "2021 e".*

5.33

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 5

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

**«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00.»**

5.34

AS 2505

Emendamento

Art. 5

ANGRISANI, ABATE, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "di almeno il 50 per cento" con le seguenti: "di almeno il 30 per cento";

b) al comma 5 sostituire le parole "128,1 milioni" con le seguenti: "138,1 milioni".

Conseguentemente all'art. 32 comma 1, sostituire le parole "1.661,41 milioni" con le seguenti: "1.761,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009".

5.35

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1) Al comma 2, le parole:” di almeno il 50 per cento”, sono sostituite dalle seguenti:” di almeno il 30 per cento”;
- 2) Al comma 5, le parole:”128,1 milioni di euro”, sono sostituite dalle seguenti:” 138,1 milioni di euro”.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole:” quanto a” con le seguenti:” quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,”

5.36

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 5

DI PIAZZA, FENU, CATALFO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».*

*b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e 12 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

5.37

AS 2505

Emendamento

Art. 5

ANGRISANI, ABATE, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Al comma 2, le parole “50 per cento” sono sostituite con le seguenti: “30 per cento”.

5.38

## EMENDAMENTO

Art.5

MALLEGNI, DE POLI, FERRO, MODENA, SACCONI, TOFFANIN, FLORIS, BOCCARDI, BERARDI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

5.39

AS 2505

EMENDAMENTO

Art. 5

FAGGI, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”>>

5.40

AS 2505  
Emendamento  
Art. 5

MARINO, EVANGELISTA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

<<2bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”>>

5.41

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

<<2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.”>>

5.42

AS 2505

Emendamento

Articolo 5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 dell'articolo 5, aggiungere il seguente:

«2bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”».

5.43

EMENDAMENTO

ART 5

FERRO, BOCCARDI BERARDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

<<2bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”>>

5.44

A.S. 2505

Emendamento

Art. 5

COLLINA, MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

<<2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.">>*

5.45

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 5

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

**«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."»**

5.46

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 5

Calandrini, De Carlo, La Pietra

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017, 2018 e 2019.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.47

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 5

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

**«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.**

**4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.**

**4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.»**

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

5.48

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 5

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

**«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è ridotto del 30 per cento.**

**4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio", la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.**

**4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.»**

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

5.49

## EMENDAMENTO

## Art.5

MALLEGNI, DE POLI, FERRO, MODENA, SACCONI, TOFFANIN, FLORIS, BOCCARDI, BERARDI

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

“4-bis. Per l’anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio” la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 4bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d’imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.”

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

5.50

AS 2505  
Emendamento  
Art. 5

MARINO, EVANGELISTA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

“4-bis. Per l’anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio” la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 4bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d’imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.”

*Conseguentemente, al comma 5, le parole «128,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «198,1 milioni di euro»*

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

- *Al comma 1, le parole «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.731,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*
- *Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) quanto a 70 milioni di euro nel 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»*

5.51

AS 2505

Emendamento

Articolo 5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 4 dell'articolo 5, aggiungere i seguenti:

“4-*bis*. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-*ter*. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio” la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.”

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole «128,1 milioni» con le seguenti: «198,1 milioni».

5.52

AS 2505

EMENDAMENTO

Art. 5

RIPAMONTI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. Per l’anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio” la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 4bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d’imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 70 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 15 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5.53

## EMENDAMENTO

## ART 5

FERRO, BERARDI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

“4-bis. Per l’anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio” la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 4bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d’imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.”

*Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

5.54

EMENDAMENTO

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani, La Mura.

Art. 5.

*(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)*

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis” all’articolo 7, comma 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “ per l’anno 2022”;
- b) all’ultima riga, le parole: “10 milioni di euro per l'anno 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “10 milioni per l’anno 2022”.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

*Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: “locazione di immobili”, inserire le seguenti: “, nonché ulteriori disposizioni in favore degli operatori turistici”.*

5.55

EMENDAMENTO

Art.5

MALLEGNI, DE POLI, FERRO, MODENA, SACCONI, TOFFANIN, FLORIS, BOCCARDI, BERARDI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

“4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.”

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190”.*

5.56

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 5

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

**«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.»**

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

5.57

A.S. 2505

Emendamento

Art. 5

COLLINA, MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

“4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico. Alle minori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

5.58

AS 2505

Emendamento

Articolo 5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 4 dell'articolo 5, aggiungere il seguente:

“4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.”

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole «128,1 milioni» con le seguenti: «132,1 milioni».

5.59

EMENDAMENTO

ART 5

FERRO, BERARDI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

“4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.”

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

5.60

AS 2505

EMENDAMENTO

Art. 5

RIPAMONTI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

5.61

AS 2505  
EMENDAMENTO  
ARTICOLO 5

Calandrini, De Carlo

*All'art. 5, dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*5-bis.* In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

*5-ter.* Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.

*5-quater.* Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*5-quinques.* All'art.1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti "nonché per il 2022".

*5-sexies.* Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-bis, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.

## EMENDAMENTO

Art.5

## MALLEGNI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*"5-bis.* In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

*5-ter.* Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.

*5-quater.* Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*5-quinques.* All'art.1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti "nonché per il 2022".

*5-sexies.* Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-bis, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196".»*

5.63

**AS 2505**  
**BERUTTI**  
**EMENDAMENTO**

**ART. 5**

**Proposta di agevolazione per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero e termale**

**Testo**

*All'art. 5, dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*5-bis.* In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

*5-ter.* Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.

*5-quater.* Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella

legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*5-quinques.* All'art.1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti "nonché per il 2022".

*5-sexies.* Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-bis, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.

5.64

## EMENDAMENTO

Art. 5

MODENA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: *“Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.”*;

ii) al secondo periodo, dopo le parole: *“in uso,”* sono inserite le seguenti: *“a permutare e”*;

iii) al quinto periodo, dopo le parole: *“l'alienazione”* sono inserite le seguenti: *“e la permuta”*;

b) al comma 2, le parole: *“la vendita fa”* sono sostituite dalle seguenti: *“la vendita e la permuta fanno”*;

c) al comma 3 dopo le parole: *“di alienazione”* sono inserite le seguenti: *“e di permuta”*»

5.65

A.S. 2505

Emendamento

Art. 5

COLLINA, MANCA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*<< 5-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";
- 2) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";
- 3) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".»

5.66

## EMENDAMENTO

## Art. 5

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.”;

ii) al secondo periodo, dopo le parole: “in uso,” sono inserite le seguenti: “a permutare e”;

iii) al quinto periodo, dopo le parole: “l'alienazione” sono inserite le seguenti: “e la permuta”;

b) al comma 2, le parole: “la vendita fa” sono sostituite dalle seguenti: “la vendita e la permuta fanno”;

c) al comma 3 dopo le parole: “di alienazione” sono inserite le seguenti: “e di permuta”.»

5.67

A.S. 2505  
EMENDAMENTO

Art. 5

CROATTI, VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

5.0.1

A.S. 2505  
EMENDAMENTO

Art. 5

CROATTI, VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Proroga termini in materia di ristoranti per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche con codici ATECO "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili", "90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche" e "90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche", all'articolo 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022» e dopo le parole: «per l'anno 2021» aggiungere le seguenti «e di 30 milioni per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.2

A.S. 2505

Emendamento

Art. 5

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art.5-bis

*(Proroga termini in materia di ristori per Discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche con codice ATECO "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili", - 90.01.09 (altre rappresentazioni artistiche), 90.02.09 (altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche) all'articolo 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: <<nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: << nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022>> e dopo le parole: <<per l'anno 2021>> aggiungere le seguenti << e di 30 milioni per l'anno 2022>>

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.3

EMENDAMENTO

Art. 5

BOTTICI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

“Art. 5-bis  
(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
2. Il contributo è concesso: a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00; b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.
3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore sia persona fisica e che il cui contributo alla formazione del reddito ISEE derivante dalla locazione sia superiore al 40% e non sia proprietario di più di due immobili.
4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle Entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.
6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, l'Agenzia delle Entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per la concessione dei contributi.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178.”;

Art. 5-ter

(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno; b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi *more uxorio*, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti

Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

#### Art. 5 -quater

#### *(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno; b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici; c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1; d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a

26.000 euro; e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori; f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali: a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa; b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

*Conseguentemente, sopprimere il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli,*

*istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.*

5.0.4

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 5

PESCO, BOTTICI, COLTORTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 5-bis  
(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di  
procedura esecutiva)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;"

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

5.0.5

## EMENDAMENTO

Botto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

*Art.5-bis*

*(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5.0.6

AS 2505  
Emendamento  
Art. 5

FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

“Art. 5-bis

*(Credito d'imposta in favore delle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in mare e in acque interne)*

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dopo l'emergenza epidemiologica, alle imprese di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20% del costo sostenuto per l'acquisto di carburante.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.0.7

AS 2505  
Emendamento  
Art. 5

FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)*

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - Al primo periodo, le parole << nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto >> sono sostituite dalle seguenti: << nell'esercizio 2021 e 2022 >>;
  - L'ultimo periodo è abrogato.

5.0.8

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis (*Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci 2021*)

1. All'articolo 1, comma 711 della legge 23 dicembre 2021, n. 234, le parole «il 100 per cento dell'ammortamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammortamento».

5.0.9

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 5

FENU, COLTORTI, CASTALDI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.5-bis

*(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese turistiche)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e degli effetti economici e produttivi derivanti dalla pandemia, al fine di sostenere le attività turistico-ricettive, le disposizioni di cui all' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s'intendono prorogate fino al 30 giugno 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.10

EMENDAMENTO

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

*Art. 5-bis.*

*(Credito d'imposta per il settore turistico)*

1. Per l'anno di imposta 2022, ai soggetti esercenti attività di impresa nel settore turistico incluse le agenzie di viaggio, è riconosciuto, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, un credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolgono le medesime attività, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del credito di imposta di cui al comma 1, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

5.0.11

EMENDAMENTO

Art.5

BOCCARDI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis)Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)

1. All'art. 79, comma 1, terzo periodo del DL 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "comma 3" sono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole "fino ad un massimo di 200.000 euro" di cui al comma 1".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.12

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 5

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)*

**1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: “*comma 3*”, sono aggiunte le seguenti: “e sono abrogate le parole “fino ad un massimo di 200.000 euro” di cui al comma 1”.**

5.0.13

AS 2505

Emendamento

Articolo 5

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 5bis

Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere

“All’art. 79, comma 1, terzo periodo del DL 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole “comma 3” vengono aggiunte le seguenti: “e sono abrogate le parole “fino ad un massimo di 200.000 euro” di cui al comma 1”.

5.0.14

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 5

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)*

**1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:**

**a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;**

**b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina resort.**

**c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;**

**d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.**

**2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.»**

5.0.15

## EMENDAMENTO

Art.5

BOCCARDI, MALLEGNI

*Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente*

«Art. 5-bis

*“Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina resort.

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 447,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196".»*

5.0.16

AS 2505

Emendamento

Articolo 5

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 5bis

*“Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina resort.

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

5.0.17

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis (*Disapplicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale*)

1. Per il periodo di imposta 2021, in considerazione del perdurare degli effetti di natura economica conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, è sospesa l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

5.0.18

AS 2505

Emendamento

Articolo 5

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 5-bis – (Estensione ambito di applicazione credito d'imposta Transizione 4.0) –

1. Le disposizioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono applicabili alle fattispecie di sostituzione di macchinari non più rientranti nella normativa vigente con macchinari che abbiano il marchio della comunità europea ovvero siano stati revisionati prima di essere immessi sul mercato, abbiano un anno di costruzione successivo al 1° gennaio 2000 e abbiano meno di dieci anni rispetto al macchinario che viene sostituito.”

5.0.19

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 5

FERRARI, MANCA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

*(Credito d'imposta e Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne)*

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne del Paese, è riconosciuto alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, un credito d'imposta nel limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dello stesso, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto dell'incidenza dei comuni classificati come "periferici ed "ultraperiferici", ai sensi della mappatura "aree interne" di cui all'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito, in via sperimentale, il "Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne" del Paese, di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al termine del triennio 2022-2024, ai fini del rifinanziamento del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027."

5.0.20

AS 2505

EMENDAMENTO

ART 5

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

*Art.5-bis*

*(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative «ricerca-sviluppo»)*

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5.0.21

BOTTO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

*Art.5-bis*

*(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative «ricerca-sviluppo»)*

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5.0.22

## EMENDAMENTO

## Articolo 5

CALIGIURI, GALLONE, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«5-bis (Proroga rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nelle società quotate)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";
  - b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";
  - c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "«30 giugno 2022»».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
3. La misura non deve comportare ulteriori oneri per lo Stato.»

5.0.23

AS 2505  
Emendamento

Articolo 5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

*Articolo 5-bis*

*(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)*

“Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20% rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.”

5.0.2h

EMENDAMENTO

ART 5

FERRO, BERARDI, BOCCARDI

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)

1. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20% rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.”

5.0.25

EMENDAMENTO

ART 5

FERRO, BERARDI

*Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente:*

"Art. 5-bis (Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

l. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate". "

5.0.26

## EMENDAMENTO

## ART 5

FERRO, BOCCARDI, BERARDI

*Dopo l'art. 5, aggiungere il seguente:*

## «Articolo 5 bis

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

“8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La

trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive”.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

5.0.27

Emendamento

Articolo 5

DE BONIS

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis

*(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica)*

1. A causa del perdurante stato emergenziale legato all'epidemia da COVID-19, al fine di sostenere le attività economiche particolarmente colpite, quali le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.
2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, a decorrere dal 1° marzo 2022, costituiscono una nuova attività economica, nonché per le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. E' inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.28

EMENDAMENTO

ART 5

FERRO, BOCCARDI, BERARDI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis  
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1054, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";
  - b) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

5.0.29

EMENDAMENTO

Art.5

AIMI, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.5-bis (Riapertura termini contributo a fondo perduto cosiddetto “fondo perequativo”)

1.All’articolo 1, comma 24, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 le parole “10 settembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “30 novembre 2021”.

2. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto cosiddetto “Fondo Perequativo” possono presentare le domande entro 10 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge.»

5.0.30

AS 2505

EMENDAMENTO

Art. 5

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 5-bis. 1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 164,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

5.0.31

AS 2505

Emendamento

Articolo 5

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 5bis

Al comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:

le parole «31 marzo 2022» sono sostituite da «30 giugno 2022», le parole «tre mesi» sono sostituite da «sei mesi», le parole «sei mesi» sono sostituite da «dodici mesi». >>

5.0.32

AS 2505

Emendamento

Articolo 5

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 5bis

L'art. 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:

al comma 1 le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite da «fino al 30 giugno 2022». Al comma 2 la parola «84,3» è sostituita da «168,6» e la parola «13» è sostituita da «26».

5.0.33

AS 2505

Emendamento

Articolo 5

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 5bis

Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 sostituire le parole “parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici” con le seguenti “parchi permanenti a carattere tematico, acquatico, parchi geologici e giardini zoologici di cui ai codici ATECO primari 93.21.01 e 91.04.00”.

5.0.34

AS 2505

Emendamento

Art. 6

ANGRISANI, ABATE, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Al comma 1, sostituire le parole "entro la data del 31 marzo 2022" con le seguenti: "entro la data del 30 giugno 2022".

6.1

AS 2505

Emendamento

Art. 6

ANGRISANI, ABATE, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e sono altresì utilizzabili, fino al 30 giugno 2022, i voucher concernenti il rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e i pacchetti turistici emessi dalle agenzie di viaggio e tour operator."

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e voucher turistici".

6.2

## EMENDAMENTO

Art.6

MALLEGNI, DE POLI, FERRO, MODENA, SACCONI, TOFFANIN, FLORIS, BOCCARDI,  
BERARDI*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 maggio 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della Salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."

p. 3

AS 2505

EMENDAMENTO

Art. 6

FUSCO, RIPAMONTI, BERGESIO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della Salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.>>

0.4

A.S. 2505

Emendamento

Art. 6

COLLINA, MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

<<1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della Salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.">>*

6.5

EMENDAMENTO

ART 6

FERRO, BOCCARDI, BERARDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

<<2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della Salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.>>

6.6

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

**«1-bis. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della Salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.»**

6.7

AS 2505

Emendamento

Art. 6

MARINO, EVANGELISTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

<<1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della Salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni”.>>

6.8

AS 2505

Emendamento

Articolo 6

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1 dell'articolo 6, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della Salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.»

6.9

AS 2505

EMENDAMENTO

Art. 6

FUSCO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

G.10

A.S. 2505

Emendamento

Art. 6

MANCA, COLLINA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

“1-bis. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

6.11

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*“2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.*

*3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”*

6.12

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 6

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

**“1-bis. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.**

**1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”**

6.13

EMENDAMENTO

Art. 6

MALLEGNI, BERARDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*“2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.*

*3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”*

G.14

AS 2505

Emendamento

Articolo 6

TOTARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

*2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.*

*3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

6.15

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 6

Calandrini, De Carlo

All'articolo 6, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

G. 16

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 6

CROATTI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: “3-bis. L’Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della Salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un’ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.”*

G.17

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 6

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è definito l'adeguamento delle tariffe che il SSN riconosce agli stabilimenti termali per le prestazioni inserite nei LEA, accantonando una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

6.18

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 6

VACCARO, CROATTI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Proroga validità voucher turistici)*

1. All'articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".»

6.0.1

EMENDAMENTO

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

*Art.6-bis*

*(Tax credit vacanze)*

1. Al fine di sostenere il comparto turistico-ricettivo, incluso gli operatori turistici, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, dal perdurare degli effetti economici determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022.

6.9.2

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 6

COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

<<Art. 6-bis

*(Disposizione in tema di fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)*

1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole: *"ventiquattro mesi"*, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: *"trentasei mesi"*;
  - b) al comma 12 le parole *"31 luglio 2020"* sono sostituite dalle seguenti: *"31 luglio 2022"*;
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

6.0.3

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 6

PESCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6.

*(Buoni per servizi termali e vacanze)*

1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 e i crediti di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.177, non fruiti sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2022.».

6.0.4

AS 2505

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

<< 6-bis.

6.0.5

*(Buoni per attività motoria e sportiva)*

1. Per promuovere la salute e il benessere della popolazione, a seguito della prolungata inattività fisica e motoria causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente chiusura di palestre, piscine e centri sportivi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominati "Fondo Benessere" con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 18 milioni di euro per l'anno 2023, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di abbonamenti ed entrate singole per svolgere attività motoria e sportiva presso palestre, piscine, centri sportivi.

2. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.S. 2505

Emendamento

Art. 6

MANCA, COLLINA

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

G.O.6

*"Art. 6-bis  
(Investimenti INAIL nel settore termale)"*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024."

AS 2505

Emendamento

Art. 6

EVANGELISTA

*Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:*

*“Art. 6-bis*

*(Investimenti INAIL nel settore termale)*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.”

6.0.7

EMENDAMENTO

Art.6

BOCCARDI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

6.0.8

“Articolo 6-bis (Investimenti INAIL nel settore termale)

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.”

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 6

6.9.9

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 6-bis**

***(Investimenti INAIL nel settore termale)***

**1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.»**

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 6

Calandrini, De Carlo

6.9.10

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

“Articolo 6-bis

(Investimenti INAIL nel settore termale)

“1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.”

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 6

6.0.11

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis**

***(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)***

**1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la “Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere”, con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l’Agenzia si occupa di:**

- a) definire un piano d’azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;**
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;**
- c) facilitare l’accesso dell’utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;**
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all’estero dei prodotti termali;**
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;**
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.**

**2. L’ Agenzia di cui al comma 1 è composta da:**

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;**
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;**
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;**
- d) un rappresentante dell’ICE;**
- e) un rappresentante dell’ENIT;**
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;**
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;**
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.»**

A.S. 2505

Emendamento

Art. 6

MANCA, COLLINA

6.9.12

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6-bis

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.

## EMENDAMENTO

Art. 6

MALLEGNI, BERARDI, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

6.0.13

*"Art. 6-bis**(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

*1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:*

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;*
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;*
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;*
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;*
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;*
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.*

*2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:*

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;*
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;*
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;*
- d) un rappresentante dell'ICE;*
- e) un rappresentante dell'ENIT;*
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;*
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;*
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.*

AS 2505

Emendamento

Articolo 6

TOTARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

6.9.14

*"Art. 6-bis*

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

*1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:*

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;*
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;*
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;*
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;*
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;*
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.*

*2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:*

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;*
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;*
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;*
- d) un rappresentante dell'ICE;*
- e) un rappresentante dell'ENIT;*
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;*
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;*
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.*

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

6.0.15

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*Articolo 6-bis*

*(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)*

All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

EMENDAMENTO

ART 6

FERRO, BERARDI

*Dopo l'art.6 aggiungere il seguente:*

"Art. 6-bis

1. È sospeso fino al 31 dicembre 2022 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso."

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

6.0.16

AS 2505  
EMENDAMENTO  
Art. 6

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

6.0.17

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 6-bis. 1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola “quindici” con la seguente: “sedici” e aggiungere, dopo le parole “della cooperazione internazionale”, le seguenti: “, uno del Ministero del turismo”;
- b. all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole “in materia di sport”, aggiungere le seguenti: “, sentito il Ministro del turismo. ”.

AS 2505

EMENDAMENTO

Art. 6

6.9.18

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 6-bis. 1. All'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole “Abruzzo, Molise” aggiungere le seguenti: “, nei comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009”.

AS 2505

EMENDAMENTO

Art. 6

6.9.19

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 6-bis 1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni statistiche necessarie per indirizzare correttamente gli interventi a beneficio del settore turistico, all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

“8-bis. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», al Ministero del turismo, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli utenti ad un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. L'applicazione del presente comma non deve generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-ter. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

## EMENDAMENTO

Art. 6

RONZULLI

6.0.20

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:**«Art. 6-bis**(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:**Art. 6-ter**(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.
2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.
3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:
  - a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
  - b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;
  - c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
  - d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  - e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.

141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

f) esercizio effettivo dell'attività;

g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;

h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole «dalla legge 23 novembre 2001, n. 409» sono inserite le seguenti: «, nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea».

8. All'articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente: «(i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

9. Dopo il Titolo IV del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente: «Titolo IV bis - Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea».

10. Dopo l'articolo 54 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

#### «Articolo 54-bis

##### *(Disposizioni integrative in materia di conservazione)*

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono

l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;
- c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);
- e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

**Articolo 54-ter**  
**(Collaborazione nelle attività di controllo)**

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter.))

11. All'articolo 62, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54 bis si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile».

12. All'articolo 62 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689».

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole «da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo

unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.».

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

6.0.20

AS 2505

Emendamento

Articolo 6

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

6.0.21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*Art. 6-bis*

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

*Art. 6-ter*

*(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.
2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.
3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:
  - a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
  - b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;
  - c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
  - d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  - e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;
  - f) esercizio effettivo dell'attività;

- g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;
- h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.
6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.
7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole «dalla legge 23 novembre 2001, n. 409» sono inserite le seguenti: «, nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea».
8. All'articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente: «i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
9. Dopo il Titolo IV del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente: «Titolo IV bis - Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea».
10. Dopo l'articolo 54 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 54-bis

*(Disposizioni integrative in materia di conservazione)*

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;
- c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);

e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Articolo 54-ter  
(Collaborazione nelle attività di controllo)

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter.».

11. All'articolo 62, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54 bis si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile».

12. All'articolo 62 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689».

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole «da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.».

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.0.21

AS 2505  
EMENDAMENTO  
Art. 6

6.9.22

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 6-bis. 1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente: "q-*bis*) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;" e, dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente: "1-*sexies*. I lavoratori di cui al comma 1, lettera q-*bis*, sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.”

A.S. 2505  
EMENDAMENTO

Art. 7

CROATTI, VACCARO

*Al comma 1, all'Allegato I, sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30»*

*Conseguentemente al comma 2:*

*1) alinea, sostituire le parole: " pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024";*

*2) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a-bis) e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

7.1

EMENDAMENTO

ART. 7

BERARDI, CALIGIURI, BOCCARDI

All'allegato I del presente decreto-legge le parole "55.10 e 55.20" sono sostituite con le seguenti:  
"55.10, 55.20 e 55.30"

7.2

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 7

Calandrini, De Carlo

All'art. 7, comma 1, alla seconda riga della tabella dell'allegato I le parole "55.10 e 55.20" sono sostituite con le parole "55.10, 55.20 e 55.30"

4.3

EMENDAMENTO

ART 7

FERRO, BERARDI

All'allegato I, voce "Turismo", sostituire le parole "55.10 e 55.20" con le seguenti "55.10, 55.20 e 55.30"

7.4

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 7

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, all'allegato I ivi richiamato,  
le parole «55.10 e 55.20» sono sostituite con le parole «55.10, 55.20 e 55.30».

7.5

A.S. 2505

Emendamento

Art. 7

COLLINA, MANCA

*All'allegato I, apportare le seguenti modificazioni:*

- *Alla voce "Turismo", dopo "Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)", inserire la seguente: "Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)";*
- *Alla voce "Altre attività", dopo "Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)", inserire la seguente: "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)".*

7.6

A.S. 2505

Emendamento

Art. 7

7.7

EVANGELISTA

*All'allegato I, dopo la voce "Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)" inserire la seguente voce "Filiera HO.RE.CA."*

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco"

*Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

- *al primo periodo sostituire le parole "pari a 84,3 milioni" con le seguenti "88,3 milioni"*
- *dopo la lettera a) inserire la seguente "a-bis) per l'anno 2022 quanto a 4 milioni di euro si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole "1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "1.665,41 milioni di euro per l'anno 2022"*

- *dopo la lettera h) inserire la seguente "h-bis) quanto a 4 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30dicembre 2021, n.234 "*

4.7

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 7

7.8

EVANGELISTA

*Alla tabella di cui all'Allegato I, capoverso "Attività ricreative", aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

“gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)”.

**AS 2505**

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 7**

**ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO**

7.9

Apportare le seguenti modificazioni:

1) all'allegato 1 richiamato al comma 1, sub voce: "Attività ricreative" , aggiungere le seguenti: Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90);

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 94,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 130,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e).

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), le parole: "127,52 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite con le seguenti: "145,52 milioni di euro per l'anno 2024"*

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Articolo 7

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

*All'allegato I, dopo le parole "43.39.01" aggiungere le seguenti: "49.31.00 e 49.39.09".*

7.10

AS 2505

Emendamento

Art. 7

7.11

FARAONE, EVANGELISTA

*All'allegato I, dopo la voce: <<Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)>> è inserita la seguente: << Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)>>.*

*Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *le parole << pari a 84,3 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << pari a 84,65 milioni di euro>>;*
- *Dopo la lettera a) inserire la seguente: <<a-bis) per l'anno 2022, quanto a 0,35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190>>.*

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *Al comma 1, dopo le parole << 7, comma 2,>>, inserire le seguenti: <<lettera a-bis) e>> e le parole "1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "1.661,76 milioni di euro per l'anno 2022";*
- *dopo la lettera c), inserire la seguente: <<c-bis) quanto a 0,35 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>*

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 7

M. 12

CASTALDI

*Al comma 1, Allegato I, dopo la voce: "- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ATECO 52.23.00)", inserire la seguente: "- Movimento merci relativo a trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)";*

*Consequentemente al comma 2:*

*1) alinea, sostituire le parole: " pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024";*

*2) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: a-bis) e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

EMENDAMENTO

Art. 7

DI PIAZZA, FENU

*Al comma 1, all'Allegato I, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

4.13

10.52.00 - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 - produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 - produzione di pasticceria fresca

10.72.00 - produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00 - produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.85.0 - produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)

11.01.00 - distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

13.2 - tessitura

13.92.10 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20 - fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.

13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a

14.13.1 - confezioni in serie di abbigliamento esterno

14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.0 - confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10 - confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.3 - fabbricazione di articoli in maglieria

15.1 - preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;

15.20 - fabbricazione di calzature

16.21 - fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.22 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

16.29.19 - fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)

16.29.2 - fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

16.29.3 - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio  
16.29.4 - laboratori di cornici  
17.1 - fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone  
17.2 - fabbricazione di articoli di carta e cartone  
18.13.0 - lavorazioni preliminari alla stampa e ai media  
18.14.0 - legatoria e servizi connessi  
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi  
25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)  
28.22.09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione  
30.99.0 - fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale  
31.03 - fabbricazione di materassi  
31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico  
31.09.2 - fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)  
31.09.5 - finitura di mobili  
32 - altre industrie manifatturiere  
33.12.60 - riparazione trattori agricoli  
33.12.70 - riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia  
33.15.00 - riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive  
33.19.09 - riparazione di altre apparecchiature nca  
41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali  
45.20.20 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli  
45.20.30 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli  
45.40.30 - manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)  
74.10.10 - attività di design di moda e design industriale  
74.20 - attività fotografiche  
90.03 - creazioni artistiche e letterarie  
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili  
95.22.01 - riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa  
95.23 - riparazione di calzature e articoli da viaggio  
95.24 - riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria

4.13

4.13

95.25.00 - riparazione di orologi e gioielli

95.29.01 - riparazione di strumenti musicali

95.29.02 - riparazione di articoli sportivi

95.29.03 - modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

95.29.04 - servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

95.29.09 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo

*Conseguentemente al comma 2:*

1) *alinea, sostituire le parole: "pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "pari a 104,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024";*

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a-bis) e quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

7.13

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

1.14

ART. 7

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

“attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)”.

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Articolo 7

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

7.15

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

“gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)”.

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14, 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 7

7.16

RAMPI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:

- “- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)
- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)”

*Conseguentemente*, all'articolo 7:

- a) al comma 2, alinea, sostituire le parole "84,3 milioni" con le seguenti "98,6";
- b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole "120,4 milioni" con le seguenti "134,7".

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 7

7.17

CALANDRINI, DE CARLO

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

“gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)”. ”.

A.S. 2505

Emendamento

Art. 7

4.18

COLLINA, MANCA

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ateco 90.04.00)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)".

EMENDAMENTO

ART. 7

CANGINI

7.19

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 inserire le seguenti voci:*

- “- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)
- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)."

*Conseguentemente, agli oneri di spesa pari a € 14,3 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**AS 2505**

**Emendamento**

**Articolo 7**

CALANDRINI, DE CARLO.

7.20

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

- 46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
- 46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
- 46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
- 46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
- 46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
- 46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
- 46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
- 46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

A.S. 2505

Emendamento

Art. 7

7.21

LAUS, MANCA

*Al comma 1, Allegato I, aggiungere le seguenti voci:*

Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice ateco 46.31)
Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice ateco 46.32 )
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili (codice ateco 46.33)
Commercio all'ingrosso di bevande (codice ateco 46.34)
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno (codice ateco 46.36)
Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice ateco 46.37)
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice ateco 46.38)
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice ateco 46.39)

AS 2505

EMENDAMENTO

Articolo 7

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*All'allegato 1, aggiungere i seguenti:*

7.22

- «46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;
- 46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne;
- 46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili;
- 46.34 Commercio all'ingrosso di bevande;
- 46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno;
- 46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie;
- 46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi;
- 46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco.»

A.S. 2505

Emendamento

Art. 7

7.23

MANCA, FERRARI, ROJC

*All'Allegato 1, alla voce Altre attività, aggiungere in fine le seguenti:*

- Fiere e Congressi (codice Ateco 82.30)
- Allestitori (codice ateco 77.39.94).

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: « h-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

A.S. 2505

Emendamento

Articolo 7

7.24

MANCA, FERRARI, ROJC

*All'Allegato 1 all'articolo 7 aggiungere la voce: " Fiere e Congressi (codice ATECO 82.30)"*

AS 2505

Emendamento

BRESSA

4.25

ART. 7

Allegato 1, all'articolo 7–Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il seguente codice ATECO: 82.30 (Fiere e Congressi).

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 7

7.26

Calandrini, De Carlo

All'allegato 1 dell'articolo 7-Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi)

AS 2505

EMENDAMENTO

Articolo 7

7.27

De Carlo, Calandrini

Allegato 1 all'articolo 7–Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi).

EMENDAMENTO

Art.7

BOCCARDI, MALLEGNI

*All'allegato 1 dell'articolo 7 aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi)*

7.28

AS 2505

Emendamento

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 7

Al comma 1, dopo le parole: «*presente decreto*» inserire le seguenti: «*nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi*».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, sostituire le parole: «*84,3 milioni di euro*» con le seguenti «*85,5 milioni di euro*»;
- b) alla lettera a), sostituire le parole: «*120,4 milioni di euro*» con le seguenti «*122,1 milioni di euro*».

17.29

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 7

7.30

EVANGELISTA

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *Al comma 1 dopo la parola “al presente decreto” aggiungere le seguenti: “nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato proveniente da attività derivanti dall’allestimento di fiere e congressi”.*
- *All'allegato I, dopo la voce «Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)» inserire le seguenti: «Operatore specializzato in promozione eventi (ATECO 82.30)»*

*Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *le parole << pari a 84,3 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << pari a 99 milioni di euro>>;*
- *Dopo la lettera a) inserire la seguente: <<a-bis) per l’anno 2022, quanto a 14,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190>>.*

*Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *Al comma 1, dopo le parole << 7, comma 2,>>, inserire le seguenti: <<lettera a-bis) e>> e le parole “1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle parole “1.676,11 milioni di euro per l’anno 2022”;*
- *dopo la lettera c), inserire la seguente: <<c-bis) quanto a 14,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>*

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 7

MANCA, FERRARI, ROJC

Al comma 1, dopo la parola “decreto” inserire le seguenti “, nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall’allestimento di fiere e congressi,”.

*Conseguentemente,*

- c) al comma 2, alinea, sostituire le parole “pari a 84,3 milioni di euro” con le seguenti “pari a 85,5 milioni di euro”;
- d) al comma 2, lettera a), sostituire le parole “120,4 milioni” con le seguenti “121,6 milioni”.

7.31

A.S. 2505

Emendamento

Art. 7

MANCA, FERRARI, ROJC

*Al comma 1, dopo la parola "decreto" aggiungere le seguenti "nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi".*

*Conseguentemente al comma 2:*

- a) sostituire le parole "pari a 84,3 milioni di euro" con le seguenti "pari a 85,5 milioni di euro";*
- b) alla lettera a) sostituire le parole "mediante riduzione per 120,4 milioni" con le seguenti "mediante riduzione per 121,6 milioni";*

7.32

A.S. 2505

Emendamento

Art.7

FEDELI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole "al presente decreto" inserire le seguenti: " e i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui allegato I, ";*
- b) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: "2-bis) Agli oneri relativi all'esenzione del pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

7.33

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni

- 1) Al comma 1 dopo le parole "allegato I al presente decreto" inserire le seguenti ", nonchè i datori di lavoro operanti mediante appalti/affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui all'allegato I";
- 2) Al comma 2 sostituire le parole "pari a 84,3" con le seguenti "pari a 104,3" e alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "e quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32".

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole "1.661,41 milioni" con le seguenti: 1.671,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: lettera e) al capoverso sostituire le parole: "quanto a" con le seguenti: "quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, " e le parole "127,52 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "129,52 milioni di euro per l'anno 2024".

7.34

## EMENDAMENTO

Art.7

BOCCARDI, MALLEGNI

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 1 le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite da «fino al 30 giugno 2022».
- b) al comma 2 la parola «84,3» è sostituita da «168,6» e la parola «13» è sostituita da «26».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

7.35

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 7

4.35

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: “*fino al 31 marzo 2022*”, con le seguenti: «**fino al 30 giugno 2022**»;

b) al comma 2, sostituire la parola: “84,3”, con la seguente: «**168,6**» e la parola: “13”, con la seguente: «**26**».

EMENDAMENTO

Art.7

MALLEGNI, DE POLI, FERRO, MODENA, SACCONI, TOFFANIN, FLORIS, BOCCARDI,  
BERARDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole "al 31 marzo 2022" con le seguenti: "al 30 giugno 2022";*
- b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole "pari a 84,3 milioni di euro" con le parole: "124,3 milioni di euro" e alla lettera a) le parole "120,4 milioni di euro" con le parole "138,9 milioni di euro".*

4.36

AS 2505

Emendamento

Articolo 7

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 dell'articolo 7, le parole "al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "al 30 giugno 2022".

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole «84,3 milioni» con le seguenti: «124,3 milioni»;

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole «120,4 milioni» con le seguenti: «160,4».

17.37

AS 2505  
EMENDAMENTO

Art. 7

FAGGI, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: “al 31 marzo 2022” con le seguenti: “al 30 giugno 2022”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

7.30

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

7.39

ART. 7

Al comma 1, sostituire le parole: "*al 31 marzo 2022*", con le seguenti: «**al 30 giugno 2022**».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

EMENDAMENTO

ART 7

FERRO, BOCCARDI, BERARDI

Al comma 1 dell'articolo 7, le parole "al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "al 30 giugno 2022".

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

7.40

## EMENDAMENTO

Art. 7

MODENA

4.41

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

"46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco".»

*Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282."

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

4.42

Dopo il comma 1 inserire il seguente: “1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole "1.661,41 milioni" con le seguenti "1.761,41 milioni" e dopo la lettera h aggiungere la seguente:

"h-bis) quanto a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004.”.

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 7

4.43

CASTALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima di riconoscimento dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo.»

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis, pari a 129,5 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) per l'anno 2022 per 45,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014;».*

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Articolo 7

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

7.66

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

“1-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”.

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45, 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

AS 2505

Emendamento

7.65

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 7

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

**«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis, dell'articolo 29, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».»**

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 45,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

A.S. 2505

Emendamento

Art. 7

7.46

COLLINA, MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si considerano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: "1.661,41 milioni" con le seguenti: "1716,41" e dopo la lettera h), aggiungere la seguente: "h-bis) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

EMENDAMENTO

ART 7

FERRO, BOCCARDI, BERARDI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

“1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

7.67

AS 2505  
EMENDAMENTO  
Art. 7

FAGGI, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

7.48

AS 2505

Emendamento

Articolo 7

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

7.49

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 7

CALANDRINI, DE CARLO

Art. 7

*(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

“1-*bis*. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”.

4.50

AS 2505

Emendamento

ARTICOLO 7

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I datori di lavoro che operano nel settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) che nel medesimo intervallo di tempo di cui al precedente comma 1, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esentati dall'obbligo di anticipazione dell'importo di trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

7.51

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

4.52

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: “2-bis. Per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 fino a non oltre il 30/06/2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal

divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

2-ter. I trattamenti di cui al comma 2-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Conseguentemente all'art. 32 comma 1, sostituire le parole " 1.661,41 milioni" con le seguenti: 1.961,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:  
"h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 18, co.1, DL 185/2008".

4.52

2/2

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

4.53

Dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, in materia di fisco e lavoro, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2022" e le parole "per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti" per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi generata dalla pandemia COVID 19. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32."

Conseguentemente all'art. 32, comma 1, all'alinea sostituire le parole "1.661,41 milioni" con le seguenti "1711,41 milioni" e alla lettera e) , al capoverso sostituire le parole: "quanto a" con le seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022."

A.S. 2505  
Emendamento  
Art.7

4.54

FEDELI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

"2-bis. A decorrere dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

2-ter. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 2-bis resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

2-quater. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma, non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Ai lavoratori di cui al presente comma è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso."

A.S. 2505

Emendamento

Art.7

7.55

FEDELI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2022" e le parole "per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti" per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi epidemiologica da COVID 19".

AS 2505

Emendamento

Art. 7

4.56

ROSSOMANDO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*"2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.*

*2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.*

*2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime.*

*2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale."*

EMENDAMENTO

ART 7

FERRO, BOCCARDI, BERARDI

7.57

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

“3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l’applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell’impresa.”

4. Al termine del comma 8 dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”.

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

AS 2505

Emendamento

Articolo 7

7.58

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l’applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell’impresa.”

4. Al termine del comma 8 dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”.

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

7.59

ART. 7

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

**«2-bis. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:**

**a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;**

**b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»**

**c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;**

**d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.»**

**2-ter. All'articolo 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”.»**

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

7.6°

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis. Per l'anno 2022, i trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.”

2-ter. All'articolo 29, comma 8, 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiungere in fine il seguente periodo: “Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Conseguentemente all'art. 32 comma 1, sostituire le parole “1.661,41 milioni” con le seguenti:

1.961,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

“h-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002”.

AS 2505

EMENDAMENTO

Art. 7

7.61

FAGGI, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l’applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

2-ter. Al termine del comma 8 dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”.

AS 2505

Emendamento

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1262

Articolo 7

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciotto settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2-ter. Agni oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, all'Allegato I aggiungere in fine le seguenti parole: «*Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)*».

AS 2505  
Emendamento  
Art 7

7.63

GRANATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";
- b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: """, fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

2-ter. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

AS 2505  
Emendamento  
Art 7

4.64

GRANATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";
- b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: """, fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."».

## EMENDAMENTO

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani.

## Art.7

4.0.1

*(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

1-bis” Ai datori di lavoro privati dei settori di cui al precedente comma, che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero a partire dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ad integrazione delle agevolazioni indicate dal precedente comma, è riconosciuto un credito d'imposta per l'anno 2022, pari al 50% a fronte di una comprovata riduzione di fatturato o dei corrispettivi del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

1-ter Il credito d'imposta di cui al precedente comma, nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo, fino ad esaurimento delle risorse indicate dal medesimo comma.

1-quater Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione di cui commi precedenti.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

AS 2505

Emendamento

ARTICOLO 7

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

4.0.2

Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 7-bis

*(Proroga in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Conseguentemente all'art. 32 comma 1, sostituire le parole " 1.661,41 milioni" con le seguenti: 1811,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002".

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 7

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

7.0.3

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno di integrazione salariale e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 304,3 milioni di euro per l'anno 2022. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

304.3

## EMENDAMENTO

Art. 7

FERRO, MODENA, SACCONI

4.0.4

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente*

«Art. 7-bis.

*(Proroga cassa COVID-19 per i datori di lavoro del comparto turistico-ricettivo)*

1. I datori di lavoro operanti nel settore turistico-ricettivo, ivi compresi i comparti fiere, congressi ed eventi pubblici e privati, allestitori e complessi termali, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2022, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 620 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. »

AS 2505

Emendamento

Art. 7

2.0.5

FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

<<Art. 7-bis

*(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne)*

1. I datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, che, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 maggio 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
2. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, resta precluso fino al 30 maggio 2022 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

112

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole <<comma 2, lettera b),>> inserire le seguenti: <<7-bis>> e le parole "1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022";*
- *dopo la alla lettera c), inserire la seguente: <<c-bis) quanto a 6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190>>.*

4.0.5

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

2.0.6

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Articolo 7 bis (Integrazione salariale per i lavoratori di AirItaly in liquidazione)

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4- bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di AirItaly in liquidazione, per una durata complessiva di 12 mesi.

Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 16 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Conseguentemente all'art. 32 comma 1, sostituire le parole " 1.661,41 milioni" con le seguenti: 1.712,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002".

AS 2505

Emendamento

Articolo 7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*Art. 7-bis (Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)*

All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

“2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio, conseguendo una specializzazione post lauream;

2-sexies. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-quinquies, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione valutati in 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.7

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 7

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

4.0.8

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182."

2. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 2 dell'articolo 7-bis del presente decreto legge,»*

AS 2505

Emendamento

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 7

7.0.9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*"Art. 7-bis.*

*(Credito d'imposta in favore di imprese che investono in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. In via sperimentale, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

AS 2505

Emendamento

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 7

7.0.10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

*(Esonero contributivo per le imprese del settore convegni e fiere)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale dei relativi settori e contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese del settore dell'organizzazione di convegni e fiere, di cui al codice ATECO 82.30, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico del datore di lavoro per le mensilità relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 7

PITTELLA, MANCA, FERRARI, ROJC

7.0.11

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis  
*(Misure di tutela delle attività professionali)*

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "ai relativi albi professionali" sono sostituite dalle seguenti "ai relativi albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;"

AS 2505  
Emendamento  
Art 7

7.0.12

GRANATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 7-bis (differimento del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2021 per i lavoratori sospesi) 1. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

AS 2505

Emendamento

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 7

4.0.13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*"Art. 7-bis.*

*(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 253, dopo le parole: «*a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi*» sono inserite le seguenti: «*dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e*» e dopo le parole: «*nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro*» sono inserite le seguenti: «*per addetto*»;

b) il comma 254 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2022, 18 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 7

7.0.14

PRESUTTO, NOCERINO, VANIN, CROATTI, TRENTACOSTE, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 253:

1) dopo le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2022 ai sensi", sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e";

2) dopo le parole: "nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro", sono aggiunte le seguenti: "per addetto";

b) il comma 254 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

AS 2505

Emendamento

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 7

4.0.15

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

*(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al richiamato articolo 23, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione della misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 7

4.0.16

PRESUTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-quater dell'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui al medesimo articolo 23 del decreto legge 83 del 2012 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione dell'agevolazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 7

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

7.017

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Incentivo all'occupazione giovanile stabile)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 101, dopo le parole "e non siano stati occupati", aggiungere le seguenti: "negli ultimi 24 mesi".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 7

7.0.18

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 7

7.0.19

CARBONE

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

*Art. 7-bis*

*(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

EMENDAMENTO

Art. 7

MODENA, FERRO, SACCONI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

7.0.20

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

*«Art. 7-bis*

*(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 7

4.0.21

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.»

AS 2505

Emendamento

Art. 7

FARAONE, CUCCA, EVANGELISTA

4.0.22

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di rappresentatività sindacale)*

1. All'art. 31-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “alla data del 31 dicembre 2021” sono sostituite con le parole “alla data del 31 dicembre 2022”;
- b) le parole “entro il 15 aprile 2022.” sono sostituite con le parole: “successivamente alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo e, comunque, entro il 15 aprile 2023”.».

A.S. 2505  
EMENDAMENTO

Art. 7

1.0.23

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis  
(Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni)

1. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2021, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 7

N. 2505

NANNICINI, MANCA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti di patronato)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2034, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro per il 2021, 13.028.101 euro dal 2022 al 2024 e 14 milioni di euro dal 2025 al 2034. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. Agli oneri pari a 13.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 si provvede quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e quanto a 1.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge.

2. L'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.”

Emendamento

M.S.25

Articolo 7

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 7-bis. – (Disposizioni in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua) –*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 241, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all’inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti”;

b) al comma 242, dopo le parole: “mantenimento del livello occupazionale nell’impresa” sono inserite le seguenti: “nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell’impresa richiedente” e dopo le parole: “decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148” sono inserite le seguenti: “e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all’inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti,”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 61,7 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 7

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

4.0.26

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.  
(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri)

1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

all'articolo 8, al comma 1, dopo le parole "24 dicembre 2021, n. 221" inserire le seguenti: ""nonché delle attività che alla medesima data hanno subito le limitazioni di cui all'art. 4, comma 2, DL 24 dicembre 2021, n. 221 individuate dai seguenti codici ATECO: 90.04.0, 90.02.09, 94.99.20, 94.99.90.""

8.1

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 8

MIRABELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Le risorse per l’anno 2022 di cui al Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET dell’articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro, e una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 486, della medesima legge, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.”.

8.2

A.S. 2505  
EMENDAMENTO  
Art. 8

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, ANASTASI, CROATTI, GAUDIANO, LANZI, PISANI,  
ROMANO, TRENTACOSTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Quota parte del fondo di parte corrente, di cui al comma 1, è destinata a interventi di ristoro in favore di:

- a) scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI;
- b) organismi e soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. live club), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti.»

8.3

A.S. 2505  
EMENDAMENTO

Art. 8

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, ANASTASI, CROATTI, GAUDIANO, LANZI, PISANI,  
ROMANO, TRENTACOSTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore di organismi che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. live club), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti».

8.4

A.S. 2505  
EMENDAMENTO

Art. 8

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, ANASTASI, CROATTI, GAUDIANO, LANZI, PISANI,  
PRESUTTO, ROMANO, TRENTACOSTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore delle scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI».

8.5

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 8

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire le parole "30 milioni di euro" con le seguenti "50 milioni di euro";*

*b) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*"2-bis. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 2, è destinato a ristorare i soggetti titolari dei musei di cui all'articolo 101, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non statali, dei maggiori oneri sostenuti derivanti dall'aumento dei prezzi nel settore energetico. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli interni e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.";*

*c) sostituire il comma 5 con il seguente:*

*"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 128,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

*a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;*

*b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;*

*c) quanto a 108,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32".*

8.6

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 8

## CANGINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo."

8.7

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 8

RAMPI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2 bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo."

8.8

A.S. 2505

Emendamento

Art. 8

6.9

SBROLLINI, EVANGELISTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.»*

*Conseguentemente, all'art. 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *all'alinea, sostituire le parole "1.661,41" con le seguenti: "1673,41";*
- *dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis: quanto a 12 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento intende prevedere un contributo a favore della filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo, particolarmente danneggiata dalla crisi pandemica.

Le Case editrici specializzate in arte e turismo, per lo più di piccole e medie dimensioni, infatti, rappresentano realtà imprenditoriali indiscutibilmente legate al mondo artistico, museale e ai flussi turistici. Pertanto gli effetti delle disposizioni dovute dall'emergenza epidemiologica – quali l'assenza di viaggiatori stranieri nel corso dell'intero 2021 e la conseguente crisi dei tradizionali canali distributivi e dei più importanti clienti, come i gestori dei bookshop museali – stanno determinando in questo specifico settore editoriale, il protrarsi della crisi economica, con fatturati diminuiti fino al 97%, dopo 22 mesi dall'inizio della pandemia.

Una crisi, quella degli editori di arte e turismo, che fa parte della più ampia crisi del

AS 2505

Articolo 8

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2 bis. Al fine di sostenere la filiera dell’editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.

8.10

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*All'articolo 8, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

“2 bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.”

8.11

A.S. 2505  
EMENDAMENTO

Art. 8

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, ANASTASI, CROATTI, GAUDIANO, LANZI, PISANI,  
ROMANO, TRENTACOSTE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Quota parte del fondo è destinata a interventi di ristoro in favore di soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. live club), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti».

8.12

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 8

CARBONE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, sostituire le parole "30 giugno 2022" con le seguenti: "30 settembre 2022";

b) Dopo il comma 3, inserire il seguente:

*"3-bis. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già, sono esonerati, fino al 30 settembre 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019".*

Conseguentemente:

- al comma comma 4, sostituire le parole "comma 3" con le seguenti "commi 3 e 3-bis" e le parole "3,5 milioni" con le seguenti "4,5 milioni";

- al comma 5, sostituire le parole "108,5 milioni" con le seguenti "109,5 milioni";

- all'articolo 32, comma 1 sostituire le parole "1.661,41 milioni" con le seguenti "1.662,41 milioni" e, alla lettera f), dopo le parole "quanto a" inserire le seguenti "1 milione di euro per l'anno 2022 e".

8.13

Emendamento

Art. 8

GIAMMANCO, BOCCARDI, FARAONE, DE BONIS, PEROSINO, BARBONI, BERARDI, CANGINI, CALIGIURI, CESARO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

“3-bis. All’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146, all’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole «con numerazione automatica (LCN)» sono aggiunte le seguenti: «e le emittenti che alla data del 31 dicembre 2021 risultavano titolari di determina ministeriale della numerazione LCN e che, non avendo ottenuto l’aggiudicazione della capacità trasmissiva nelle relative Aree tecniche, continueranno le trasmissioni del proprio marchio/palinsesto sulla piattaforma digitale HbbTV».

Conseguentemente:

al comma 5, le parole “108,5” sono sostituite dalle seguenti: “113,5”;

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: "41 milioni", con le seguenti: "46 milioni" e dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

B.14

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 8

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1054, le parole «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;
- b) al comma 1056, le parole «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».».

8.15

## EMENDAMENTO

PEROSINO

Art. 8

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

“4 - bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

<< 378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.>>

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2022 si provvede Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

8.16

A.S. 2505  
EMENDAMENTO  
Art. 8

MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4 - bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:  
"378 – bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni."."

8.17

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 8, dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

“4 - bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

<< 378 – bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.>>

8.18

A.S. 2505

Emendamento

Art. 8

MANCA, COLLINA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

"4 - bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:  
<< 378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.>>

8.19

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente: 378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni

§. 20

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 8

EVANGELISTA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

“4-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

<< 378-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Ai fini del presente comma, la spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.>>”.

8.21

AS 2505

Emendamento

Art. 8

SBROLLINI, EVANGELISTA

8.22

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

<<4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.

*Conseguentemente all'art. 8, comma 5, le parole "108,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti "117,5 milioni";*

*Conseguentemente, all'articolo 32:*

- *al comma 1, le parole "1.661,41 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "1.670,41 milioni di euro";*
- *Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: <<c-bis) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura.>>*

## EMENDAMENTO

Art.8

TOFFANIN, PEROSINO

8.23

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022."

*Conseguentemente:*

- a) all'art. 8, comma 5, le parole "108,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti "117,5 milioni";
- b) all'art. 32, comma 1, le parole "1.661,41 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "1.670,41 milioni di euro";
- c) all'art. 32, comma 1, lett. a), le parole "1.200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "1.209 milioni di euro".

EMENDAMENTO

ART 8

FERRO, BERARDI

8.24

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

*"4-bis* Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-*bis*, *comma 1*, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.

*Conseguentemente:*

- a) all'art. 8, comma 5, le parole "108,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti "117,5 milioni";
- b) all'art. 32, comma 1, le parole "1.661,41 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "1.670,41 milioni di euro";
- c) all'art. 32, comma 1, lett. a), le parole "1.200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "1.209 milioni di euro".

**AS 2505**

**BRIZIARELLI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO**

Art. 8

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis* Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.

*Conseguentemente:*

- a) All'art. 8, comma 5, le parole "108,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti "117,5 milioni";
- b) All'art. 32, comma 1, le parole "1.661,41 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "1.670,41 milioni di euro";
- c) All'art. 32, comma 1, lettera a), le parole "1.200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "1.209 milioni di euro".

8.25

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 8

PITTELLA FERRAZZI

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.  
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.26

**EMENDAMENTO A.S. 2505 Articolo 8**

8.27

**Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:**

4-bis Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole relative a diritti d'autore sono aggiunte le parole "e diritti connessi" e dopo le parole effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, sono aggiunte le parole "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari,"

**Relazione**

Il quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 verrà così riformato.

"Non sono considerate prestazioni di servizi:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore e diritti connessi effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale"

**La ratio della proposta emendativa**

La norma così emendata consente l'equiparazione, per i soli diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti interpreti esecutori, del regime fiscale previsto per l'autore così come previsto negli altri paesi dell'Unione Europea. Tale modifica si inquadra perfettamente nel contesto normativo relativo all'intermediazione dei diritti degli artisti interpreti esecutori come recentemente mutato. Con la modifica introdotta dalla legge 124/2017 dagli articoli 73 e 73 bis della L. 633/41 sul diritto d'autore e la modifica introdotta dalla Legge 106 del 23/07/21 (conversione DL sostegni bis) dell'art. 71 octies della L. 633/41 sul diritto d'autore il Legislatore ha affidato la negoziazione e l'incasso dei diritti connessi spettanti agli artisti direttamente alle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente di cui al D.Lgs. n. 35/17, la cui gestione era precedentemente affidata al produttore fonografico. Inoltre, la sentenza della Corte Europea del 18/01/2017 N. C37/16 ha stabilito l'esenzione dell'applicazione dell'IVA ai compensi generati dalla copia privata in quanto derivanti da atti non rientranti in una prestazione di servizio. In ultimo la recente ratifica della cd. Direttiva Copyright ha esteso la tutela dei diritti degli autori agli artisti interpreti esecutori rafforzando il ruolo proprio delle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente.

In base a tale quadro normativo è venuto definitivamente meno il rapporto sinallagmatico tra utilizzatore e produttore fonografico che giustificava il diverso trattamento fiscale tra autori e artisti essendo ora questi ultimi estranei rispetto al rapporto contrattuale tra utilizzatore e produttore.

**I vantaggi dell'emendamento**

La proposta emendativa non estende agli artisti interpreti esecutori le deduzioni forfettarie previste per gli autori in materia di imposte dirette (IRPEF). La corrente legislazione prevede infatti che il compenso dovuto agli autori deve essere soggetto a tassazione ordinaria su base imponibile ridotta del 25%, ovvero del 40% se il compenso è percepito da soggetti di età inferiore a 35 anni.

Quindi, a prescindere dal collegamento all'attività professionalmente svolta dall'artista, sulla base della modifica normativa proposta, l'intero compenso riconducibile al diritto connesso spettante all'artista interprete esecutore sarà quindi assoggettato alla tassazione ordinaria dell'imposta diretta per le persone fisiche con l'esclusione del campo di applicazione IVA. Inoltre, tale modifica

non estende tale esclusione alle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente in fase di incasso dei diritti dagli utilizzatori per la licenza relativa allo sfruttamento delle opere che pertanto rimangono nell'ambito del campo di applicazione IVA.

La modifica consentirà tuttavia alle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente in fase di ripartizione dei diritti individuali il pagamento agli artisti interpreti esecutori senza preventivamente richiedere loro l'emissione di documento fiscale idoneo (fattura). Si potrà procedere quindi all'immediato bonifico bancario degli importi dovuti all'artista interprete esecutore, al netto del prelievo fiscale, assolvendo all'imposta di bollo virtuale e contestualmente al pagamento all'erario della ritenuta di acconto IRPEF (20%). Le Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente provvederanno a trasmettere, nelle modalità previste dalla legge, le certificazioni uniche annuali attestanti i proventi corrisposti agli artisti e la complessiva ritenuta applicata quale sostituto di imposta.

Tale modifica ridurrebbe i tempi di pagamento delle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente connessi anche ai tempi della corretta emissione delle decine di migliaia di fatture da emettere in concomitanza con ogni ripartizione riducendo altresì i flussi finanziari disponibili (oggi ammontanti a diverse decine di milioni di euro).

#### **L'impatto sull'erario**

Tale modifica non ha alcun costo a carico dello Stato. Con l'emendamento proposto l'Erario avrebbe l'incasso immediato dalle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente dell'intera quota di IVA sui diritti intermediati (senza compensazione quota IVA passiva sul pagamento dei diritti degli artisti) ed inoltre il beneficio di incassare con maggiore celerità la ritenuta di acconto IRPEF effettuata (20%) e l'imposta di bollo, per le somme in giacenza finanziaria.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 8

CANGINI

8.28

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole relative a diritti d'autore sono aggiunte le parole "e diritti connessi" e dopo le parole effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, sono aggiunte le parole "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari."

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 8

8.29

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis Al quarto comma, lettera a), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole "relative a diritti d'autore" sono inserite le seguenti "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari" sono inserite le seguenti " , nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari." "

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

8.30

All'articolo 8 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole relative a diritti d'autore sono aggiunte le parole "e diritti connessi" e dopo le parole effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, sono aggiunte le parole "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari.

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 8

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

8.31

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

“4-bis. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate nel corso dell’anno 2021 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di agevolare il rilancio dello spettacolo dal vivo attraverso specifiche misure di sostegno destinate alle attività del settore maggiormente incise, il credito d'imposta di cui all'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, è riconosciuto nella misura del trenta per cento per le spese sostenute nell'anno 2021 per la trasformazione e l'implementazione tecnologica dei processi produttivi e gestionali legati allo spettacolo dal vivo e all'attività dei *live club*, attraverso acquisti per impianti e attrezzature audio, impianti di illuminazione, impianti di gestione e *routing* del segnale audio, sistemi di proiezione e *light design*, sistemi informatici gestionali, attrezzature audio e video per la registrazione e la riproduzione di *performance* dal vivo, attrezzature per la gestione di *ticketing* digitale, sistemi per l'*in-store customer Experience*, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.

4-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa complessivo, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e).”

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: “quanto a” con le seguenti: “quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, ”

AS 2505  
Emendamento  
Art. 8

SBROLLINI, EVANGELISTA

8.32

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della medesima legge n. 220 del 2016.

4-ter. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini decorsi i quali è consentito lo sfruttamento di opere cinematografiche da parte dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, prevedendo eventuali deroghe nel caso di opere cinematografiche coprodotte con fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e di opere cinematografiche incluse nelle categorie "film difficile" e "film con risorse finanziarie modeste" di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 8 maggio 2009.

*Conseguentemente, al comma 5, le parole «pari a 108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 113,5 milioni»*

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *Al comma 1, le parole «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*
- *Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) quanto a 5 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

AS 2505

Emendamento

Art. 8

8.33

CARBONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 452, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole “degli anni 2019, 2020 e 2021” sono inserite le seguenti “2022, 2023 e 2024”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 8

8.34

MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per le imprese del settore dello spettacolo, la moratoria straordinaria di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 31 dicembre 2021, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;

*b) al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 4».*

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

§. 35

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*"4-bis* In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2021".

**AS 2505**

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 8**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: “4-bis. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali si svolgono attività, il credito d’imposta di cui all’art. 36 bis del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, n. 69, è riconosciuto anche con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2021, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019”;
- 2) al comma 5, le parole: “pari a 108 milioni di euro”, sono sostituite dalle parole: “pari a 118 milioni di euro”.

Conseguentemente all’articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: “quanto a” con le seguenti: “quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2022, ”

8.35

AS 2505  
Emendamento  
Art. 8

CARBONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022» e le parole «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti «pari ad euro 2.000.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 967.086 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».”

8.37

EMENDAMENTO

Art. 8

PIARULLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 4»;*

*b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa straordinaria di 8 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi volti a valorizzare l'habitat rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

8.38

EMENDAMENTO

ARTICOLO 8

MODENA, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

"5-bis. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese a decorrere dall'anno 2022 è autorizzato un contributo annuo di 500.000 euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

6.39

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 8

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, teatrali e cinematografici, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5- bis, pari a 35 milioni di euro per il 2022 e a 50 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ".

8.40

A.S. 2505

ART. 8

DORIA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

<<5-bis. Ai fini dell'allestimento della sezione archeologica riferita all'età romana del Museo della Cattedrale di Sorres ed alla ristrutturazione degli alloggi per i pellegrini che visitano l'abbazia, nell'ambito del circuito religioso dei santuari della Sardegna, è riconosciuto un contributo pari a 300 mila euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari 300 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura>>

g.41

A.S. 2505  
EMENDAMENTO  
Art. 8

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, ANASTASI, CROATTI, GAUDIANO, LANZI, PISANI,  
ROMANO, TRENTACOSTE

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 1 del medesimo articolo e che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta di cui al presente comma, è autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.42

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 8

S.O. 4

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.
2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30% dell'importo delle erogazioni deliberate.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).
4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative a periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile

dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

S. P. 1

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis

Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

8.0.2

A.S. 2505

Emendamento

Art. 8

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo:*

"Art. 8-bis.

*(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico".

8.0.3

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo:

“Art. 8-bis. (Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: “45 milioni” con “30 milioni” e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole “e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico”.

8.0.4

A.S. 2505

Emendamento

Art. 8

STEFANO

8.0.5

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente: << 2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1.>>
2. All'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: << d-bis) le emittenti radio e televisive commerciali locali potranno presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie a carattere comunitario partecipando al riparto secondo quanto previsto nell'articolo 7.>>

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 8

DELL'OLIO, RICCIARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1."»

## EMENDAMENTO

ART 8

BOCCARDI

*Dopo l'art. 8 aggiungere il seguente articolo:*

“Art. 8-bis.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

8.9.7

## EMENDAMENTO

## ART 8

## BOCCARDI

Dopo l'art. 8 aggiungere il seguente articolo:

“Art. 8-bis.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

A.S. 2505

Emendamento

Articolo 8

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

8.0.9

“Articolo 8-bis. (Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

A.S. 2505

Emendamento

Articolo 8

ROMEIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

8.9.10

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 8-bis. (Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

A.S. 2505

Emendamento

Art. 8

MARGIOTTA, FERRAZZI

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

"Art. 8-bis.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.0.11

A.S. 2505

Emendamento

Art. 8

MARGIOTTA, FERRAZZI

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

"Art. 8-bis.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.0.12

A.S. 2505  
EMENDAMENTO  
Art. 8

DELL'OLIO

8.9.13

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.  
(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

EMENDAMENTO

ART 8

BOCCARDI

8.2.14

*Dopo l'art. 8 aggiungere il seguente articolo:*

“Art. 8-bis.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

A.S. 2505

Emendamento

Art. 8

MARGIOTTA, FERRAZZI

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

"Art. 8-bis.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.0.15

A.S. 2505

Emendamento

Articolo 8

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

8.9.16

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

“Articolo 8-bis. (Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 8

PIARULLI

S. O. 17

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. A decorrere dal 2022, una quota pari a 25 milioni di euro del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è destinata ai fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato non superiore a 500 mila euro privo di televendite.
2. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale di 1,5Mbit/s, la cui franchigia è posta a carico delle risorse del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Per le predette finalità a decorrere dall'anno 2022 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 25 milioni di euro annui, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che abbiano almeno il 5% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Gli Operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 gli FSMA locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni di accesso degli FSMA locali alla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo HbbTV nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 8

PIARULLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

8.2.18

«Art. 8-bis.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1028, le parole: "dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: " dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HEVC";

b) al comma 1032, le parole: "dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022," sono sostituite dalle seguenti: " dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN,"

2. In via transitoria e fino all'attuazione definitiva del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, è assegnata una frequenza aggiuntiva al comparto televisivo locale coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.»

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

8.8.19

Dopo l'art. 8 aggiungere il seguente articolo:

**<<Art. 8-bis.  
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)**

All'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b), dopo la parola: << abbonamento>>, aggiungere le seguenti; <<,ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business">>;

- alla lettera c), dopo le parole: << senza fini di lucro>>, aggiungere le seguenti parole:

<< e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business">>.

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2021 e 42 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 8

CARBONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).*

1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.9.20

AS 2505

EMENDAMENTO

ART 8

8.0.24

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

*Art.8-bis*

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 1 commi 378-379 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022 con la seguente modifica all'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, ovvero non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business":

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione, ad eccezione delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

EMENDAMENTO

ARTICOLO 8

CANGINI

8.9.22

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 8-bis

(Incremento delle risorse del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

1. All'articolo 1, comma 378, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "entro il limite di 60 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di 80 milioni di euro.
2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

8.2.23

dopo l'articolo aggiungere il seguente:

8-bis. Misure urgenti per l'editoria

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è aggiunto il seguente:

«378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni».

AS 2505  
Emendamento  
Art. 8

MIRABELLI

6.0.24

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).*

1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici di professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business".
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

8.0.25

Dopo l'art. 8 aggiungere il seguente articolo:

Art. 8-bis

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata; e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 8

RAMPI, MANCA, VERDUCCI, MARILOTTI

8.0.20

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per l'anno 2023 e per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

EMENDAMENTO

ARTICOLO 8

CANGINI

8.9.23

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 8-bis  
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta
2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 8-bis (Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni: a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione; b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata; e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”

8.1.23

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 8

8.0.29

MONTEVECCHI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Credito d'imposta in favore di imprese dello spettacolo per canoni di locazione di immobili)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore dello spettacolo, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## EMENDAMENTO

Botto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

8.0.30

## Art. 8-bis

*(Ulteriori disposizioni di sostegno per il settore della cultura)*

1. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, a causa degli effetti economici negativi determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente: «*c-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11.».
2. Le spese di cui al precedente comma, sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.
3. La detrazione di cui al comma 1, la lettera «*c-quater*) spetta a condizione che il reddito complessivo annuo, da parte del fruitore non ecceda 80.000,00 euro.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**AS 2505**

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 8**

**ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO**

8.0.31

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

*8-bis*

*(Fondo per il rilancio della musica dal vivo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo specifiche misure di sostegno per le attività maggiormente incise, e di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per il rilancio della musica dal vivo", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo come definite dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2021, n. 312 ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.
2. I contributi, quantificati con le modalità di cui al successivo comma 3, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
3. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 1 milione di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.
4. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze vengono definite i criteri e le modalità di accesso ai contributi a fondo perduto di cui al presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e).

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: "quanto a" con le seguenti: "quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, "*

AS 2505

Emendamento

Articolo 8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

8.0.32

dopo l'art. 8 aggiungere il seguente:

8-bis. "Ulteriori misure urgenti di sostegno per il settore della cultura e della musica dal vivo"

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali attività si svolgono (c.d. live club), alle medesime è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'art. 36 bis del DL del 22/03/2021 n. 41, convertito con modifiche in Legge 21/05/2021 n. 69, allorché le stesse abbiano subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019, spettando tale credito per le spese sostenute nell'anno 2021."

AS 2505

Emendamento

Art. 8

8.0.33

SBROLLINI, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis

1. L'imposta di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, imposta sugli intrattenimenti, è abrogata.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 le parole "1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022";*
- *dopo la lettera h) inserire la seguente "h-bis) quanto a 6 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*

A.S. 2505

ART. 8

8.0.34

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

(Fondo per lo sviluppo e la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO (UCCN- UNESCO Creative Cities Network))

1. Al fine di garantire lo sviluppo delle Città creative dell'UNESCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all'offerta complessiva, con l'obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, il fondo di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, viene incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Per favorire la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO, il 60 per cento del rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato ai progetti che coinvolgono due o più città creative.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Emendamento

Articolo 8

DE BONIS

8.0.35

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

"Art. 8-bis

*(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera a sostegno del settore della cultura)*

1. A sostegno della cultura che ha molto risentito a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, è istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la *Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris*, a tutela dell'inimitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera, tuttora in grave stato di abbandono, dunque recuperabile come struttura culturale di qualità.
2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.
3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani quali Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.
4. Il Museo ha i seguenti compiti:
  - a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;
  - b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;
  - c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;
  - d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il funzionamento del Museo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, con i Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come incrementato dall'articolo 8 del presente decreto legge di conversione e quanto a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi speciali e di riserva » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

8.0.35

EMENDAMENTO

Art.8

PAPATHEU

8.0.36

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art.8-bis (Iniziative a sostegno delle stagioni festivaliere promosse dalla  
Fondazione Taormina Arte Sicilia)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 sono aggiunte in fine le seguenti parole: *“e per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 un contributo pari a 500 mila euro in favore della Fondazione Taormina Arte Sicilia da destinare, in pari quota, per la realizzazione del Festival Internazionale del Cinema di Taormina, del Festival Internazionale TaoArte e del Festival multidisciplinare e letterario TaoBuk Festival”.*
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 8

MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

8.0.37

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Riconoscimento dell'autonomia amministrativa della Sede Distaccata di Rodi Garganico del Conservatorio di Foggia "Umberto Giordano")*

1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientati all'arte musicale, nonché della comunicazione e dei servizi nella regione Puglia e, nello specifico, nei territori garganici, è reso autonomo il Conservatorio Statale di Musica di Rodi Garganico, mediante trasformazione dell'attuale sede staccata del Conservatorio Statale di Musica "Umberto Giordano" di Foggia istituita con DPR 17 settembre 1980 n. 1095.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato lo statuto del Conservatorio, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
3. In sede di prima applicazione lo statuto è deliberato da un comitato costituito dal direttore in carica del Conservatorio di Musica di Foggia e dal Fiduciario della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'università e della ricerca. In sede di definizione del regolamento didattico del Conservatorio, agli studenti iscritti ai corsi è sempre garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

EMENDAMENTO

ART. 8

MODENA, GALLONE

8.9.38

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, al comma 364 le parole "già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente" sono soppresse.»

AS 2505

Emendamento

Art. 9

SBROLLINI, CONZATTI, FARAONE, EVANGELISTA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *Al primo periodo, le parole << effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022>> sono sostituite dalle seguenti: << effettuati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022>>;*
- *All'ultimo periodo, le parole << 20 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<40 milioni di euro>>.*

*Conseguentemente, sostituite il comma 5 con il seguente: << Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.>>*

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 le parole "1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022";*
- *dopo la lettera c), inserire la seguente: <<c-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. >>*

9.1

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 9

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente:

- a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «60 milioni di euro per il primo semestre 2022»;
- b) al comma 2, sostituire le parole «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «60 milioni per l'anno 2022»;

9.2

AS 2505

Emendamento

Articolo 9

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente:

- a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «40 milioni di euro per il primo semestre 2022»;
- b) al comma 2, sostituire le parole «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «40 milioni per l'anno 2022»;

9.3

Emendamento

Art. 9

GALLONE

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: <<Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile.>>*

Q.4

AS 2505

Emendamento

Art. 9

SBROLLINI, CONZATTI, EVANGELISTA

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: <<Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile.>>*

9.5

**Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**

(DDL 2505/S)

9.6

## EMENDAMENTI

### 1. *All'art. 9, dopo il comma 1, sono inseriti:*

- a. il comma 1-bis: "Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.
- b. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni.

### 2. *Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

112

EMENDAMENTI al D.L. 228/2021

9.6

**Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:**

4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a) e b) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

- a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4-quinquies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.

**Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:**

4-bis. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-ter. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

«924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

9.7

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, è applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni."

*b) sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione."

## EMENDAMENTO

## ART 9

FERRO, BERARDI GALLIANI

9.8

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo il comma 1, inseriti i seguenti:

"1-bis Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione."

## EMENDAMENTO

ART. 9

PAGANO

9.9

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni.

1-quater. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 9

9.10

MANCA, CIRINNA'

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1, si intendono applicabili anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. Ai fini dell'applicazione del comma 4 del medesimo articolo, si considera esclusivamente la soglia di investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, indipendentemente dai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1 si intendono, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.”.

AS 2505

Emendamento

Art. 9

9.11

NENCINI, SBROLLINI, EVANGELISTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

<<1-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (D)." sono abrogate.>>

A.S. 2505  
EMENDAMENTO

Art. 9

9.12

PESCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, una quota delle risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Il 30 per cento delle risorse destinate ai contributi a fondo perduto è riservata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del -presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

*b) al comma 4 sostituire le parole «20 milioni» con le seguenti «150 milioni»;*

*c) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 190 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 130 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 60 milioni di euro con risorse ai sensi dell'articolo 32.».

## EMENDAMENTO

ART. 9

PAGANO

9.13

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione."

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 9

9.14

MANCA

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.";

b) al comma 4, sostituire le parole "20 milioni" con le seguenti "30 milioni";

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 60 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Emendamento  
Art. 9

9.15

GALLONE

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) l primo periodo, dopo le parole: <<legge 27 dicembre 2017, n. 205,>> inserire le seguenti: << per un importo non inferiore a 20 milioni di euro, >>;*
- b) al secondo periodo, le parole << fino al 30 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 40 per cento>>.*

AS 2505

Emendamento

Art. 9

9.16

SBROLLINI, CONZATTI, EVANGELISTA

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *Al primo periodo, dopo le parole: <<legge 27 dicembre 2017, n. 205,>> inserire le seguenti: << per un importo non inferiore a 20 milioni di euro, >>;*
- *Al secondo periodo, le parole << fino al 30 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 40 per cento>>.*

EMENDAMENTO

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani.

9.17

Art. 9.

*(Disposizioni urgenti in materia di sport)*

All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: “possono essere parzialmente destinate”, sono sostituite dalle seguenti: “sono destinate”;
- b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

*4-bis*” Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2022, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2020, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 9

9.18

COLLINA, GIACOBBE

*Al comma 3 dopo le parole: "che gestiscono impianti sportivi" inserire le seguenti: ", nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore".*

Emendamento  
Art. 9

GALLONE

*Al comma 3 dopo le parole: “che gestiscono impianti sportivi” inserire le seguenti:*  
“, nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore”.

9.19

A.S. 2505

Emendamento

Art. 9

MANCA, FERRARI, ROJC

*Al comma 3, sostituire le parole: << fino al 30 per cento >> con le seguenti: << fino al 50 per cento >>*

9.20

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 3, pari ad almeno 3 milioni di euro per il 2022, è destinata a sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole «euro 60 milioni», con le seguenti: «euro 63 milioni».

9.24

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma ~~4~~ <sup>5</sup> sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro».

9.22

EMENDAMENTO

Art. 9

FERRO, MODENA, SACCONI

Al comma 4, le parole “20 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “40 milioni”.

Conseguentemente, al comma 5 aggiungere il seguente periodo: “Agli ulteriori oneri di cui al comma 4, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

9.23

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 9

9.24

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
- b) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a e b siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di Controllo Competenti ed a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

- a) le sanzioni di cui all'art. 10-Bis del D.Lgs. n. 74/200 ss.mm. e ii.;
- b) le sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 ss. mm. e ii.;
- c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. n.8/2016.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e ss. della Legge n.234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater. ».

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 9

9.25

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-ter. L'articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito con il seguente: «924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

NANNICINI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Ai redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia in ragione di rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo, a eccezione delle seguenti ipotesi. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica prima dell'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 1.500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo.";

b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

"5-quinquies. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza."

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 9

9.27

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva.».

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

9.28

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8-bis, dopo le parole «lettera d-bis» aggiungere le seguenti: «e lettera e-bis»;
- b) al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) dai gestori di impianti natatori».

AS 2505

Emendamento

Art. 9

NENCINI, SBROLLINI, EVANGELISTA

9.29

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

<<4-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole << associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro >> inserire le seguenti: <<e le società sportive dilettantistiche >> e le parole <<31 dicembre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2022 >>.

AS 2505

Emendamento

Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4.bis) Al fine di assicurare la partecipazione allo sport per le persone con disabilità mentale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 740 della legge n.234 del 31 dicembre 2021, sono destinate al rifinanziamento delle attività nazionali di " Special Olympics Italia".

9.30

AS 2505

EMENDAMENTO

ART 9

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*” Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini relativi ai versamenti degli adempimenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 1, commi da 923 a 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono rimodulati come segue:

- 1) al comma 924, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole” 30 maggio 2022”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “ 30 settembre 2022”;
  - b) le parole: “dicembre 2022”, ovunque ricorrano sostituite dalle seguenti: “ dicembre 2023”.

9.31

## EMENDAMENTO

Art. 9

GALLONE, BOCCARDI, MODENA

9.32

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5-ter Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e, dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano, altresì, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:

- a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;
- b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lett. a) ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;
- c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

A.S. 2505  
EMENDAMENTO

Art. 9

PESCO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: “5-bis. Alla lettera e), comma 9 dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: “sportive” sono inserite le seguenti: “professionistiche nonché quelle” e dopo le parole “ai lavori” sono inserite le seguenti “di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori”.*

9.33

AS 2505  
Emendamento  
ART 9

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 9, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

*5-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, le parole "Per l'anno 2021" sono sostituite con le parole "Per l'anno 2022". Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

9.34

A.S. 2505

Emendamento

Articolo 9

Ferrero, Rivolta, faggi, Testor

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 30 gennaio 2021, dopo le parole "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)," aggiungere le seguenti: "dalle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 9, lettera e)". Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.35

Emendamento

Art. 9

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*Floris*  
«6. In zona bianca, l'accesso alle attività che si svolgono al chiuso e all'aperto nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce, è consentito, senza limiti di capienza, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, nel rispetto protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità»

9.36

AS 2505  
Emendamento  
Art. 9

SBROLLINI, EVANGELISTA

9.0.1

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

<<Art. 9-bis  
(*Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett. m),  
del D.P.R. 22/12/1986, n. 917*)

1. L'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.>>

Emendamento

Art. 9

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

9.0.2

<<Art. 9-bis

*(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)*

1. L'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.>>

## EMENDAMENTO

Art. 9

FERRO, MODENA, SACCONI

9.0.3

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*«Art. 9-bis. (Proroga dei rapporti concessori relativi agli impianti sportivi pubblici)*

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni» sono sostituite dalle parole: «comunque non inferiore a ulteriori cinque anni e non superiore a ulteriori dieci anni».

2. Per l'anno 2022 il fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), la cui attività è stata interrotta o limitata a causa delle misure di contenimento sanitario, gli importi dovuti, siano essi derivanti da canoni concessori, da corresponsione di indennità di occupazione o a qualsiasi altro titolo, sono ulteriormente ridotti in misura del 50 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti le misure di ristoro degli enti concedenti, sulla base delle esigenze da questi prospettate, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 9

9.0.4

VATTUONE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

*(Disposizioni in materia corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali)*

1. All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

AS 2505

EMENDAMENTO

ART 9

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo

9.0.5

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia fiscale)*

1. In considerazione dei gravi effetti socioeconomici determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini dei versamenti della rottamazione-*ter* e dal saldo e stralcio, sono rimodulati secondo il successivo comma 2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre 2022.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 9

FARAONE, EVANGELISTA

9.0.6

Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:

« Art. 9-*bis*.

*(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)*

1. Al fine di sostenere e rilanciare, favorendo la ripresa delle attività economiche e il funzionamento degli impianti ippici, il fondo di cui all'articolo 1, comma 870 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 10 milioni per l'anno 2022.
2. Per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, si provvede ai sensi del comma 871, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 9

SBROLLINI, FARAONE, EVANGELISTA

q.o.7

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

*(Disposizioni a sostegno del funzionamento dei CUSI)*

1. Al fine di sostenere e favorire la ripresa del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari.»

AS 2505

Emendamento - Sen. FANTETTI

Articolo 9

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)

1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di conversione in legge del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 31 marzo 2022.
2. Dalla disposizione di cui Supra non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

9.0.8

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

EVANGELISTA

*Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1057-bis, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi "Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro."
- b) dopo il comma 1059-bis, aggiungere il seguente "1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari".

10.1

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 10

CASTALDI, GIROTTTO

*Al comma 1, sostituire le parole: "All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178," con le seguenti: "All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1056, le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022»; b) al comma 1057-bis".*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "comma 1" con le seguenti: "comma 1, lettera b)".*

10.2

EMENDAMENTO

Art. 10

TURCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:* «1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali ai sensi dei commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.»;

1-ter. Nel caso di opzione di cui al comma 1-bis, i soggetti presentano la richiesta all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, allegando anche il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURF) nonché:

- a) l'ordine vincolante;
- b) la documentazione fiscale dell'acquisto ovvero, in caso di bene in leasing il contratto sottoscritto contenente la clausola di riscatto a scadenza;
- c) la relazione tecnica asseverata contenente anche la data di interconnessione del bene;
- d) la scheda tecnica del bene indicante che trattasi di bene 4.0;
- e) la ricevuta del pagamento di almeno il 20% del prezzo di acquisto, ovvero del primo canone leasing, entro la data di presentazione della domanda.

1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, alla verifica della documentazione trasmessa e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77 e, successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito.

1-quiues. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURF comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-sexies. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al punto 2-quater, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio ed all'apposizione del visto di conformità da parte del professionista incaricato alla comunicazione di cessione.

1-septies. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al

comma 1-quinquies. I soggetti abilitati alla trasmissione della comunicazione di cessione, provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

1-octies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle presenti disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.»;

*b) al comma 2 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, lettera a)» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

10.3

AS 2505

Emendamento

Articolo 10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 10, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis al comma 1, dopo il capoverso comma 1059-bis, aggiungere il seguente comma:

1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari”.

10.4

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

“3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce:  
«Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati».”

10.5

EMENDAMENTO

ART. 10

VONO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

“3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati.»”

10.6

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

EVANGELISTA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati;”»

10.7

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Articolo 10

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero.»

10.8

## EMENDAMENTO

Art. 10

MODENA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro [2.000] milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di [2.000] milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero."

10.9

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 10

ANASTASI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

"3-bis. All'articolo 38, comma 12, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

10.10

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 10

ANASTASI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"3-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dell'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, lo stanziamento di cui al comma 2 del citato articolo 6 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.11

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 10

IWOBI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

10.0.1

EMENDAMENTO

Art. 10

AIMI, BERARDI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

*«Art. 10-bis (Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

10.0.2

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

GARAVINI, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

10.0.3

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

ALFIERI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

10.0.4

A.S. 2505  
EMENDAMENTO

Art. 10

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

10.0.5

AS 2505

Emendamento

Articolo 10

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 10-bis. – (Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto) –

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
- b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
- c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

10.0.6

AS 2505

Emendamento

Articolo 10

FERRERO, BORGHESI, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 10-bis. (Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
- b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
- c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'8 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.0.7**

EMENDAMENTO

ART. 10

TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.10-bis.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 15 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 15 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.»

10.0.8

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 10-bis (*Disposizioni in materia di rivalutazione di beni di impresa*)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2022»;
- b) al secondo periodo, sostituire le parole «15 novembre 2021» con le seguenti: «30 settembre 2022»;
- c) al terzo periodo, sostituire le parole: «15 novembre 2021» con le seguenti: «30 settembre 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e come da ultimo modificato dal presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è determinata nell'11 per cento.».

10.0.9

A.S. 2505  
EMENDAMENTO  
ART. 10

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 10-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di rivalutazione dei terreni agricoli)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "1 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2022";
- b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";
- c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

**10.0.10**

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

FERRARI, COLLINA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

*Art. 10-bis*

*(Proroga della rivalutazione degli investimenti nelle start-up)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2022".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**10.0.11**

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

MANCA, COLLINA, GIACOBBE, FERRARI

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

«Articolo 10-bis

*(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: *“Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021”* sono sostituite dalle seguenti: *“Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022”*.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**10.0.12**

AS 2505  
Emendamento  
Art. 10

EVANGELISTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-*bis*

*(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022”.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.13

AS 2505  
Emendamento  
Articolo 10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis (*Disposizioni in materia di welfare aziendale*)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» con le seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.14

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

MANCA, COLLINA, GIACOBBE, FERRARI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art.10-bis

*(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)*

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti:

*“8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

*8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive”.*

**10.0.15**

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
*"Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».*

10.0.15

## EMENDAMENTO

## ART 10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art.10-bis

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti:

“8-*quinqüies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-*quinqüies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive”.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.”».

10.0.16

## EMENDAMENTO

Art. 10

FERRO, MODENA, SACCONI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente articolo:*

“10-bis. (Destinazione di risorse all'economia reale)

1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

«912-bis. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 9,9 milioni di euro per il 2023 e 10,9 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

10.0.17

AS 2505  
Emendamento  
Art. 10

CARBONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

*(Disposizioni urgenti per il sostegno dell'economia reale)*

1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

“912-bis. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.18

AS 2505

EMENDAMENTO

ARTICOLO 10

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 10-bis

*(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)*

1. Le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:
  - a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
  - b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;
  
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  
3. All'art. 1, comma 54, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

**10.0.19**

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

FERRARI, COLLINA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis

*(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)*

1. Le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;

2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'art. 1, comma 54, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

10.0.20

## EMENDAMENTO

PEROSINO

Art. 10

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)

1. Le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;

2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'art. 1, comma 54, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

10.0.21

AS 2505

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ART. 10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

***(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)***

**1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:**

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;**
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;**

**2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2022».**

**10.0.22**

Emendamento

Articolo 10

MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)

1.All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato”.

2.All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato”.»

10.0.23

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

<<Art. 10-bis

*(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *"Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".*

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: *"Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".*

10.0.24

## EMENDAMENTO

Art.10

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.10-bis

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025."
2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**10.0.25**

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

MANCA, FERRARI, ROJC

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

*Art. 10-bis*

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

10.0.26

## EMENDAMENTO

Art.10

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.10-bis

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.»

**10.0.27**

EMENDAMENTO

Art. 10

PESCO, D'ANGELO, LOMUTI, DE LUCIA, NATURALE, CAMPAGNA, MATRISCIANO, VANIN, GAUDIANO, MIRABELLI, PIRRO, L'ABBATE, COLTORTI, FEDE, ROMANO, LANZI, MAIORINO, PERILLI, NOCERINO, FENU, GALLICCHIO, DELL'OLIO, BOTTICI, PELLEGRINI MARCO, PRESUTTO, MANTOVANI, MAUTONE, LANNUTTI, CROATTI, PIARULLI, MAIORINO, CASTALDI, LEONE, ANASTASI, MONTEVECCHI, AUDDINO, CORBETTA, VACCARO, GIROTTO, TONINELLI, SANTILLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento)*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l'esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n.3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.
2. L'accesso al Fondo di cui al comma precedente è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge 27 gennaio 2012, n.3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della citata legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al DM 24 settembre 2014, n. 202.
3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un contributo che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.
4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

AS 2505

EMENDAMENTO

ART 10

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

*Art.10-bis*

*(Misure urgenti in favore delle PMI)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di mitigare gli effetti economico e finanziari che gravano sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, al decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 13, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».
  - b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**10.0.29**

AS 2505

Emendamento

Articolo 10

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

*(Proroga moratoria per le PMI)*

All'articolo 16 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole «31 dicembre 2021» con «31 marzo 2022».

**10.0.30**

AS 2505

EMENDAMENTO

ART 10

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo 10, *inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.*

10.0.31

A.S. 2505  
Emendamento  
Art. 10

FARAONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

*“Art. 10 bis  
(Bonus investimenti in beni strumentali)”.*

1. Il credito di imposta di cui ai commi da 1051 a 1063 della legge n. 178/2020, così come modificati dall'art. 1, commi 44, 45 e 46, legge n. 234/2021, spetta, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del cinquanta per cento, da scomputarsi in compensazione in due rate annuali di pari importo da ogni altro tributo o contributo, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati a strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nel caso di investimenti destinati a strutture accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale che rendono anche prestazioni non convenzionate, l'agevolazione spetta in misura proporzionale al rapporto tra i ricavi delle attività convenzionate e i ricavi totali.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro che costituisce limite massimo di spese, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**10.0.32**

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 10

FERRARA, DELL'OLIO, CASTALDI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per favorire l'ingresso e il soggiorno dei "remote workers")

1. Al fine di sostenere la tempestiva ripresa del sistema economico e produttivo attraverso le opportunità connesse alla rivoluzione digitale e alla dematerializzazione dei luoghi di lavoro, in coerenza con gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per incentivare la promozione dell'ingresso e del soggiorno dei *remote workers* nel territorio nazionale, incrementando l'attrattiva e la facilità di accesso alle località ad alta qualità della vita, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:  
"e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per 'remote workers'"

b) dopo l'articolo 27-sexies, è aggiunto il seguente:

"Art. 27-septies

(Ingresso e soggiorno per 'remote workers')

1. Il *remote worker* è un lavoratore straniero il cui reddito prevalente deriva da attività estere, residente temporaneo della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei *remote workers*, come definiti al comma 1, non appartenenti all'Unione Europea può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a. il *remote worker* ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b. il *remote worker* ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c. il *remote worker* ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione che attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il *remote worker*, fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, può collaborare con soggetti economici registrati od operanti nella Repubblica Italiana. Il reddito derivante da tali collaborazioni è assoggettato, per quanto compatibile e nel rispetto dei trattamenti fiscali vigenti nei rispettivi Paesi di provenienza e delle eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, al regime di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 147. Sul medesimo reddito si applicano le disposizioni riferite alla disciplina sulla ritenuta d'acconto per lavoro autonomo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il visto di ingresso.

5. Il visto di ingresso per *remote worker* ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

6. Il permesso di soggiorno per *remote worker* ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare che ne fanno richiesta è rinnovabile per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

7. Con l'ottenimento del visto di *remote worker* di cui ai commi 4 e 5, al *remote worker* e agli eventuali componenti del relativo nucleo familiare è assegnato un codice fiscale italiano, e gli è consentito altresì di aprire, in qualità di residente temporaneo, un proprio conto corrente presso le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."»

10.0.33

AS 2505

EMENDAMENTO

Articolo 10

CALANDRINI, DE CARLO.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 10-bis.

1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

10.0.34

A.S. 2505

EMENDAMENTO

Art. 10

PUGLIA, NATURALE, PAVANELLI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 10-bis.

*(Misure finalizzate all'estensione del Bonus Investimenti Sud alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dell'11 dicembre 2013", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito"."

10.0.35

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

FERRAZZI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»)*

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

*(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)*

1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.

2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.

5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.

6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.

8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del *plafond* di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.0.36

A.S 2505

Emendamento

Art. 10

FERRAZZI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

*Art. 10-bis.*

*(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»)*

1. Dopo l'articolo 4 «Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito» della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il seguente articolo:

*«Art. 4-bis.*

*(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)*

1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.».
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.0.37

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

PITTELLA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

*Art. 10-bis*

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

**10.0.38**

A.S. 2505

Emendamento

Art. 10

VERDUCCI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

*Art. 10-bis*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 10 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 5 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.0.39

EMENDAMENTO

Art. 10

TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

1 Al comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 la parola "soli" è soppressa e dopo le parole "materiali e immateriali" sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti che abbiano avuto una perdita di almeno il 50% del fatturato nell'ano 2021 rispetto all'anno 2019.»

10.0.40

Emendamento

Art. 10

GALLONE

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60% del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.»

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.*

10.0.41

Emendamento

Art. 10

GALLONE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

"Art. 10-bis.

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome e alla luce del perdurare dell'emergenza Covid-19 si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2022, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza."

10.0.42

## EMENDAMENTO

Art. 10

MODENA, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.
4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»

10.0.43

## EMENDAMENTO

Art. 10

MODENA, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo. 7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.»;

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.»

EMENDAMENTO

ART 10

FERRO, BERARDI

*Dopo l'art. 10, aggiungere il seguente:*

"Art.10-bis

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'art. 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari."

10.0.45

EMENDAMENTO

ART 10

FERRO, BERARDI

*Dopo l'art. 10 aggiungere il seguente:*

"Art. 10-bis Proroga ammortamento Industria 4.0

1. Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente: Alle imprese che a decorrere dal 1 0 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1 88, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

"

*Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196".*

10.0.46

## EMENDAMENTO

Art.10

BOCCARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art.10-bis.

1. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.
2. . Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

«924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

10.0.47

EMENDAMENTO

Art.10

MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

«Art. 10-bis.

(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'art. 665 c.p.c. e ss; a seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-quater del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto.»

**10.0.48**

EMENDAMENTO

Art.10

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.10-bis.

1. I termini di accesso al beneficio di cui ai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 2021 n 73 sono riaperti ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi nelle mensilità infrannuali, qualora rispettino i termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34.»

10.0.49

## EMENDAMENTO

Art.10

FAZZONE, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

4.ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 ;

c) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196".

**10.0.50**

EMENDAMENTO

Art.10

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.10-bis.

1. All'articolo 39- terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " e al 40 per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 32,50 per cento dal 1° luglio 2022, al 37,50 per cento dal 1° gennaio 2023, al 40 per cento dal 1° gennaio 2024".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

10.0.51

AS 2505

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 10

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis**

***(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)***

- 1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.**
- 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione, da presentare entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente.»**

**10.052**